

---

STUDIO LEGALE

avv. Eliana FLORES

PATROCINIO IN CASSAZIONE

Piazza Nicola Amore, n. 2 – 80138 Napoli, PALAZZO NANA'

Corso Italia, n. 146 – 56125 Pisa, PALAZZO SARTI

[mail@studiolegaleflores.it](mailto:mail@studiolegaleflores.it)[mail@pec.studiolegaleflores.it](mailto:mail@pec.studiolegaleflores.it)[eliana.flores@avvocatiavellinopec.it](mailto:eliana.flores@avvocatiavellinopec.it)

tel/fax: 081 0190268

mob: +393356769009

P.I.: 02876390648

---

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO**in funzione di **GIUDICE DEL LAVORO****RICORSO IN RIASSUNZIONE**

**Innanzi al Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro – per rimessione delle parti avanti il GIUDICE DI PRIMO GRADO disposta con sentenza n. 1229/2020 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO nel procedimento recante N.R.G.2160/2019**

---

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE - CONTIENE ALLEGATI – SEGUE ULTERIORE DEPOSITO PER BUSTA INCAPIENTE

---

nell'interesse della

prof.ssa **Anna SAURA**, nata a Lioni (Av) il 16 marzo 1968 e residente in Avellino, alla via Scandone, n. 38, C.F. SRANNA68C56E605N, rappresentata e difesa dall' avv. Eliana FLORES del foro di Avellino [eliana.flores@avvocatiavellinopec.it](mailto:eliana.flores@avvocatiavellinopec.it), con studio in: 80138, Napoli, Piazza Nicola Amore, n. 62 giusta procura annessa rilasciata su foglio separato, firmata digitalmente annessa alla busta telematica, spedita anch'essa in via telematica

**contro**

(ex) M.I.U.R., ora M.I., in persona del Ministro p/t, viale Trastevere, n. 76/A, Roma, C.F. 80185250588;

(ex) M.I.U.R., ora M.I., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, C.F. 80039860632 in persona del Dirigente p/t, rappresentante legale ovvero di altro organo legale rappresentante p/t, via Ponte della Maddalena, n. 55, Napoli;

(ex) M.I.U.R., ora M.I., – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, CF: 80022410486, in persona del Dirigente p/t, rappresentante legale ovvero di altro organo legale rappresentante p/t, Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE ,

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. 8 0030620639), presso cui *ope legis* domicilia, alla Via Diaz, n. 11 - C.A.P. 80134 - [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)

**e nei confronti di**

- tutti i potenziali docenti controinteressati inseriti negli elenchi (Bollettini) dei trasferimenti e passaggi **2016/2017** del personale docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado – POSTO COMUNE – CLASSE DI CONCORSO A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE – provinciali ed interprovinciali, provenienti da G.A.E. ovvero idonei non vincitori del concorso ex D.M. n. 82/2012 ovvero appartenenti ad altra fase di mobilità rispetto a quella della ricorrente, che a seguito



delle operazioni di mobilità, pubblicate contestualmente il 13 agosto 2016 a livello nazionale da tutti gli ambiti territoriali, l'hanno preceduta e vantano un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente e/o che comunque verrebbero scavalcati in graduatoria,

- di tutti i potenziali docenti controinteressati inseriti negli elenchi (Bollettini) dei trasferimenti e passaggi 2017/2018 del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di II grado – POSTO COMUNE – CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE – provinciali ed interprovinciali, che a seguito delle operazioni di mobilità, pubblicate contestualmente il 20 luglio 2017 a livello nazionale da tutti gli ambiti territoriali, l'hanno preceduta e/o che comunque verrebbero scavalcati in graduatoria,
- tutti i potenziali docenti controinteressati che hanno al Piano Straordinario di assunzione nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 96 L. 13 luglio 2015, n. 107 – RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI, in G.U. n. 162 del 15 luglio 2015, - classe di concorso: A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE;

### PREMESSO IN FATTO CHE

Con ricorso l'odierna ricorrente deduceva che:

1. ha partecipato al concorso ordinario per esami e titoli, AI FINI ABILITANTI E PER L'ACCESSO AI RUOLI, indetto con D.D.G. 1.4.1999 – M.I.U.R. - Direzione Scolastica Regionale della Campania per la (ex) classe di concorso A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, [ora A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, a seguito dell'emanazione del d.P.R. n. 19/2016, di revisione delle classi di concorso], con valido inserimento nella relativa graduatoria di merito – ALLIGATO 1;
2. in forza dell'abilitazione conseguita era altresì utilmente inserita nelle G.A.E. (graduatorie ad esaurimento) della provincia di Avellino dall'anno 2002 – ALLIGATO 2;
3. è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in virtù della l. n. 107/2015, in quanto partecipante al Piano Straordinario di assunzione Renzi\_Giannini – ALLIGATO 3 – con assegnazione di sede (provvisoria) nella provincia di residenza, Avellino.
4. La legge n. 107/95 cit., pur disciplinando, *inter alia*, il maxi-reclutamento 2015, INSINUAVA ALTRESI' DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MOBILITÀ all'art.1, co. 108, per l'AS 2016/2017 così disponendo: *“Per l'A.S. 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (ovvero i docenti assunti secondo le procedure ordinarie, n.d.r.). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art.399, co.3, del TU di cui al decreto legislativo 16/04/1994 n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al co. 96, lettera b) (docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.), assunti ai sensi del co. 98 lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al co. 96, lettera b) (provenienti dalle GAE, n.d.r.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del co. 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'A.S. 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale... omissis ...”* L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, pertanto, ha previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento.

Tale procedura di mobilità, secondo la previsione del Legislatore, era articolata in due fasi successive: 1) Nella prima il trasferimento sarebbe dovuto essere a domanda da parte dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che, così facendo, avrebbero avuto la possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario previsto per l'anno scolastico 2016/17 dal comma 95 dell'art. 1 della L. 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; 2) la seconda fase, invece, prevedeva una mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale. Tuttavia, l'ordinanza ministeriale sulla mobilità n. 241 dell'08/04/2016 ALLIGATO 4, all'art. 2, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato sempre in data



08/04/2016 e concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 ALLIGATO 5, ha, poi, previsto, **quattro** successive e distinte fasi della procedura di mobilità *de qua*:

**FASE A: (trasferimenti e passaggi su scuola all'interno del comune e della provincia)**: riservata, **a domanda**, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto); QUINDI: **FASE A1**: trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014/2015; **FASE A2**: trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014/2015; **FASE A3**: passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

**FASE B: (trasferimenti e passaggi fuori provincia)**: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, **obbligatoriamente**, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata). QUINDI: **FASE B1**: mobilità assunti entro l'a.s. 2014/2015, c.d. docenti "ante", che hanno chiesto a domanda il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza; **FASE B2**: mobilità assunti entro l'a.s. 2014/2015, c.d. docenti "ante", che hanno chiesto a domanda il passaggio di ruolo o di cattedra in una provincia diversa da quella di appartenenza; **FASE B3**: mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle fasi B e C del Piano straordinario di assunzioni in quanto inseriti nelle Graduatorie di merito del concorso 2012, che hanno chiesto obbligatoriamente l'assegnazione definitiva delle sedi tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria.

**FASE C: (assegnazione sede definitiva)**: riservata ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di esaurimento (mobilità su ambito nazionale). **FASE D: (trasferimenti e passaggi interprovinciali)**: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché **sempre a domanda**, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia), dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito di provincia diversa da quella assegnata).

**L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal Miur in tale applicazione della norma, SCANDENDO IN NOVE SOTTO-FASI, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità e legittimo affidamento della pubblica amministrazione e lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà,** come di seguito si ecciperà in punto di diritto.

5. A parte tali censure, come di seguito si esporrà nei motivi in diritto, sono presenti illegittimità afferenti al c.d. "algoritmo" che avrebbe gestito le oltre 200.000 domande di mobilità territoriale e professionale. La predetta procedura risulta antinomica persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 - della L. 107/2015 - laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo, fatte salve le precedenza!

Tale principio è stato disatteso altresì da un software commissionato dal Miur, il famigerato "algoritmo", che sarebbe stato utilizzato per gestire l'assegnazione agli ambiti territoriali dei docenti immessi in ruolo con il Piano Straordinario di assunzioni disposto dalla L. n. 107/2015, strumentario mai reso intellegibile dalla convenuta Amministrazione, neppure negli ormai tantissimi Giudizi nei Tribunali dell'intera Penisola. E' stato dimostrato esser stato uno strumento assolutamente fuori controllo; è quanto si legge nella perizia tecnica effettuata da un *pool* di quattro ingegneri, Alessandro Salvucci dell'Università Tor Vergata, Maurizio Giorgi ed Emilio Barchiesi dell'Università La Sapienza e Matteo Scafidi, consegnata il 4 giugno nell'ambito del ricorso presso il Tar Lazio- Secondo il team di tecnici si tratterebbe di un lavoro confuso, lacunoso, ampolloso, ridondante, elaborato in **due** linguaggi di programmazione differenti, di cui uno risalente alla preistoria dell'informatica, costruito su dati di input gestiti in maniera sbagliata. Nella relazione tecnica si legge che sono stati utilizzati due linguaggi di programmazione diversi: per la fase A della mobilità il COBOL, datato e ormai sostituito da nuovi e più performanti linguaggi di sviluppo, anche in termini di sintassi logico-aritmetica; per le fasi B, C e D, il linguaggio C. *"Salta subito all'occhio che non sono stati osservati i più basilari criteri di programmazione*



*che notoriamente si applicano. Difatti - scrivono gli analisti nella perizia - anche alla luce della semplicità dell'operazione richiesta, non si comprende quali siano le ragioni che hanno indotto il programmatore a creare un sistema ampolloso, ridondante e non orientato alla manutenibilità, specie come nel caso della fase A dell'algoritmo. Ciò anche in considerazione del fatto che è statisticamente provato che un software che deve eseguire operazioni elementari dal punto di vista logico, se consta di un gran numero di righe di codice, ha più probabilità di presentare errori e malfunzionamenti al suo interno. L'aver articolato in tale maniera un algoritmo che doveva svolgere funzioni relativamente semplici - sottolineano gli ingegneri - è anche sinonimo di un lavoro confuso e frammentario, più volte maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi che hanno osservato standard di descrizione differenti".*

La scarsa chiarezza del codice si evidenzia anche nella mancanza di alcune righe del listato. Un altro aspetto rilevante messo in luce dall'indagine riguarda la mancanza di alcuni dati nel codice delle fasi B, C e D: non viene fornita, infatti, la documentazione che attesta la struttura e il formato del database con cui si gestiscono le informazioni di input e output e necessaria per verificare la correttezza del programma. *"Altra importante zona d'ombra - si legge ancora nella perizia - si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al Miur che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del Tar, nei confronti del ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale".*

6. Al fine di ottenere la sede definitiva, la Disponente ha partecipato al c.d. Piano Straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/2017, ex art. 1, comma 108 l. n. 107/2015, indetto con O.M. n. 241/2016 cit. - ALLIGATO 4, di trasmissione del C.C.N.I. cit. - ALLIGATO 5, - compilando sul POLIS, Istanze On Line del M.I.U.R., il modulo-domanda di mobilità per le assegnazioni degli Ambiti a livello nazionale per la scuola secondaria di II grado – docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da G.A.E.– che si ha qui per integralmente riportato - ALLIGATO 6, comprensivo degli allegati [pag. 2 del modulo-domanda], indicanti i titoli/servizi posseduti, nonché esprimendo le preferenze territoriali prioritariamente per gli Ambiti della provincia di residenza avendo interesse ad una sede lavorativa prossima al nucleo familiare ove sono presenti, oltre al coniuge, due figlie, di cui una minore, nonché la di lei genitrice, con *handicap* in condizioni di gravità.
7. La ricorrente è titolare del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92, sin dalla procedura di mobilità 2016/2017, in quanto figlia unica referente [ed unica convivente] della madre disabile, vedova, portatore di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104, non revisionabile, nonché invalida ultrasessantacinquenne, con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88 -124/98), con diagnosi di *"Morbo di Alzheimer con demenze di grado severo"*!!!
8. La domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/2017 è stata convalidata dall'Amministrazione scolastica, che ha attribuito un punteggio base di p. 20, oltre p. 6 per il comune di ricongiungimento, disconoscendo, al contempo, la precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 l. n. 104/1992. - ALLIGATO 7.
9. Prontamente è stato inoltrato reclamo all'A.T. – Ufficio VII – di Avellino, censurante la mancata attribuzione della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 - ALLIGATO 8; gravame caduto nel silenzio!
10. In esito alla domanda sopra indicata, alla prof.ssa Sauro è stata assegnata arbitrariamente la seguente destinazione: TOSCANA AMBITO 0008 (FI – EMPOLESE), non indicata nella sezione "PREFERENZE TERRITORIALI". ALLIGATO 9. Allo stato, comunque, non solo non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione del M.I.U.R. a deliberare il trasferimento e l'assegnazione della ricorrente presso una sede che non compare tra le preferenze espresse, ma, a ben vedere, non motiva, il M.I.U.R., sulla necessità del trasferimento in sede tanto disagiata, nemmeno *de relato*, la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della movimentazione in TOSCANA AMBITO 0008.
11. A seguito di tale comunicazione la ricorrente ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell'O.M. n.241/2016, sono stati pubblicati i movimenti interprovinciali del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di secondo grado disposti per l'a.s. 2016/17, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1.9.2016, come da Bollettino dei trasferimenti, - ALLIGATO 10, ove risultano movimentati docenti in provincia di Avellino della medesima classe di concorso, privi di precedenza che poi, successivamente, per l'a.s. 2017/2018, **hanno potuto beneficiare della**



**mobilità interprovinciale, andando a saturare la quasi totalità dei posti in organico di diritto nel comune di Avellino e nell'Ambito 0001!!!!**

12. In data 3 maggio 2017 la Saura, **residente in Avellino**, è stata nominata tutore legale della genitrice Elena Garofalo (ipotesi di precedenza ex art. 13 c. 1 punto IV CCNI a.s. 2017/18);
13. la ricorrente, nella legittima aspirazione al rientro, ha partecipato altresì alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 221 dell' 11.4.2017 - ALLIGATO 11 di recepimento del C.C.N.I. - ALLIGATO 11BIS; - presentando rituale e tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado – POSTO COMUNE – CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, ex A019 – EX DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE - ALLIGATO 12, corredata degli allegati prescritti, tra cui la dichiarazione personale di tutore legale per la madre - ALLIGATO 13a, la dichiarazione personale di precedenza ex l. 104/1992 per la madre - ALLIGATO 13b; il provvedimento di nomina a tutore legale della madre - ALLIGATO 13c ed il verbale della Commissione medica ex l. 104/1992 della madre - ALLIGATO 13d; pertanto con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando 15 preferenze tra ambiti, scuole e province, così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.
14. In particolare la docente ha indicato prioritariamente due istituti scolastici del capoluogo, Avellino, ed in successione, quale ambiti preferiti, quelli della medesima provincia (0001,0002,0003) chiedendo con apposita istanza l'accertamento del diritto alla precedenza ex art. 13, n. 1 punto IV della contrattazione collettiva dell'11.4.2017, in virtù della nomina di tutore legale in favore della madre Sig.ra Garofalo Elena, giusta ordinanza del 3 maggio 2017 – R.G. 704/2017 – e sentenza del 30 maggio 2017, n. 1197, Tribunale di Avellino - ALLIGATO 14, - ALLIGATO 15, nonché per il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992.
15. Con lettera di notifica - ALLIGATO 16 – **le sono stati convalidati il punteggio-base di p. 25, oltre p. 6 per ricongiungimento, l'anzianità di servizio, le esigenze di famiglia, i titoli generali e la precedenza richiesta – rigo 29, pag. 4 della domanda di mobilità**, in conformità al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. [c.d. codice dell'amministrazione digitale], in base al quale la modalità telematica posta in essere dal M.I.U.R. per il procedimento di mobilità comporta il blocco informatico delle istanze aprioristicamente ritenute non conformi!!!!
16. Dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'U.S.P. di Avellino in data 20.07.2017, la ricorrente però non si è vista riconoscere il proprio diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali dal sistema informativo M.I.U.R.[ovvero quest'ultimo non l'ha processata], che le avrebbe consentito di conseguire ed ottenere la sede di servizio nel comune ove assiste la madre. ALLIGATO 17 – per cui prontamente è stato esperito gravame amministrativo, anch'esso caduto nel silenzio – ALLIGATO 18 - ALLIGATO 18bis
17. La ricorrente da sempre coabita con la madre - ALLIGATO 19- ALLIGATO 20 - e le presta assistenza con continuità ed esclusività, come risulta dalla documentazione versata in atti; più in particolare, poiché non può essere revocata, è indubbio che la tutela legale rientra tra i doveri imposti dalla legge a mezzo dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sopra richiamati e che l'adempimento di tali doveri unitamente allo svolgimento della professione di docente si rende effettivo attraverso il riconoscimento d'ufficio del diritto di precedenza (sopravvenuta) di cui all'art. 13 c. 1 punto IV del CCNI sulla mobilità, mediante l'assegnazione da parte dell'Amministrazione Scolastica competente della sede scolastica nel comune nel quale si trova.

**Ciò posto, l'istante si vede costretta ad impugnare la procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e subordinatamente la procedura di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e le relative risultanze, per le seguenti motivazioni in:**

### **DIRITTO**

1. **ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE DELLA RICORRENTE PER L'A.S. 2016/2017 E 2017/2018. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART 3, 21, 33 DELLA LEGGE 104/92; VIOLAZIONE DEL D.LGS 297/94; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GERARCHICO DELLE FONTI; ERRONEO E MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA IN SEDE DI MOBILITÀ: ILLEGITTIMITÀ in parte qua ART 13 CCNI 2016/2017, n. 1 punto V; ILLEGITTIMITÀ in parte qua ART 13 CCNI 2017/2018, n. 1 punto IV - VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE (L. 104/2012 E ARTICOLI 3, 32, 34 E 38 COST ); DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ ED ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO.**



La disponente, da sempre, presta in via esclusiva e continuativa assistenza alla madre convivente, sig.ra Garofalo Elena, affetta da *handicap* in situazione di gravità; gli altri componenti della famiglia, come da documentazione versata in atti, sono oggettivamente impossibilitati a prestare il suddetto compito.

Per l'a.s. 2016/2017, nel formulare la domanda di mobilità interprovinciale, indetta con O.M. n. 241 dell'11.4.201 – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – POSTO COMUNE – CLASSE DI CONCORSO A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE – la ricorrente ha chiesto ed allegato tutta la documentazione comprovante le circostanze innanzi menzionate.

L'art. 13 comma 1 punto V del C.C.N.I. sulla mobilità rubricato: *ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'*; *ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'*; *ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE* prevede testualmente che “ *Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase A al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.*”

In sostanza, la precedenza prevista nel citato punto V che a noi interessa nel caso di specie, operava solo all'interno della fase A, cioè nei movimenti provinciali.

Quindi, il C.C.N.I. *cit.*, limitando il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità anche per le ipotesi di assistenza nei confronti dei congiunti disabili gravi, e di chi esercita la tutela legale, sacrifica in maniera illegittima, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992 svuotando di contenuto le prescrizioni di cui all'art.33 comma 5 secondo cui “*Il lavoratore di cui al comma 32, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”. È ormai pacifico che la locuzione “*ove possibile*” debba essere individuata come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione (Cass., sez. lav., 27.03.2008, n. 7945 e 25.01.2006, n. 1396) ma l'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava esclusivamente sul datore di lavoro (Cass., sez. lav., 18.02.2009, n. 3896). E ciò manca!!!! Tale disposizione deve essere letta alla luce della ratio generale della L. n. 104 e cioè quella di apportare strumenti di tutela della persona disabile che esaltino la naturale spinta solidaristica nascente dal vincolo familiare e che si aggiungano alle tutele offerte dai pubblici servizi di assistenza.

La centralità di tale concetto di tutela è stata posta in rilievo dalla giurisprudenza proprio in relazione al momento in cui il diritto della persona handicappata deve essere rapportato al diritto alla mobilità del pubblico dipendente, tanto nel caso che il vincolo di assistenza venga invocato per evitare il trasferimento (Cass., sent. del 09.07.2012, n. 9201 - ALLIGATO 21), tanto che venga invocato per ottenere il trasferimento (Cass., 03.08.2015, n. 16298);

Sul punto la giurisprudenza di legittimità, infatti, statuisce che “*l'art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3 comma 2 Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile*” (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379 - ALLIGATO 22).

Ne potrà valere una diversa argomentazione afferente “*eventuali mancate comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive*” di cui all'art 2103 c.c. atteso che è documentata la disponibilità residua di posti per l'ambito richiesto dalla ricorrente (Avellino) dopo l'esito dei movimenti.

Inoltre “*L'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava sul datore di lavoro*” (Cfr. Cass. Sez. Lav. 18.02.2009 n. 3896 – *ex plurimis*: Sez. Lav., Sentenza n. 25379 del 12/12/2016 - Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore e Relatore: GIUSEPPE BRONZINI: “*La disposizione dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, dev'essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte*”.



Ciò posto, alla luce della natura di norma imperativa del disposto di cui all'art. 33 comma 5 della L.104/92, il contratto integrativo nazionale della scuola sulla mobilità non può **subordinare** alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede del dipendente che assiste un familiare disabile, in quanto la violazione di norme imperative da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° co. cod. civ..

Per l'a.s. 2017/2018, nel formulare la domanda di mobilità interprovinciale, indetta con O.M. n. 221 dell'11.4.201 – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – POSTO COMUNE – CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE – la ricorrente ha chiesto ed allegato tutta la documentazione comprovante la sua nomina da parte del Tribunale di Avellino quale tutore legale della madre, Sig.ra Garofalo Elena, atteso che la stessa è portatrice di *handicap* grave ex art. 33, comma 3 L. n. 104/1992, precedenza **convalidata** dalla convenuta Amministrazione!!!!

Dalla documentazione versata in atti si evince il grave *status* psico-fisico nel quale versa la madre della ricorrente. Oltre a non essere autosufficiente, la Sig.ra Garofalo versa in uno stato di assoluta insufficienza mentale, tale da renderle impossibile il compimento di qualsiasi naturale gesto quotidiano e di provvedere autonomamente ai propri interessi e bisogni di qualsiasi entità.

**Le condizioni di salute della madre della ricorrente, che già da tempo non riconosce più i luoghi di vita ed i familiari, sono destinate ad aggravarsi e la docente, suo tutore legale, non può venir meno al compito assegnatole di continua assistenza soprattutto in virtù della disponibilità resa dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente stante nel contempo l'oggettiva impossibilità dei parenti/ familiari/ figli della Garofalo Elena.**

Per di più il Tribunale di Avellino ha escluso, per la gravità delle condizioni di salute in cui versa la madre della ricorrente, che per la stessa fosse sufficiente la figura dell'amministratore di sostegno atteso che in tale ipotesi il grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi è solo temporaneo.

Orbene, la convenuta amministrazione scolastica, nonostante l'art. 13 punto IV del CCNI abbia espressamente previsto che la precedenza spetta *"Nei trasferimenti interprovinciali a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela"* ha negato incredibilmente tale diritto alla ricorrente. Diversamente opinando, oltre a venir meno al *dictum* giudiziale con gravi ripercussioni in capo alla ricorrente di natura civile e penale, verrebbe gravemente compromesso il diritto inviolabile della madre disabile ad essere assistita dalla figlia che certamente non può essere disatteso dalla norma pattizia né dalla discrezionalità dell'amministrazione scolastica.

La Cassazione sul punto, con la sentenza n. 16102/2009 afferma che *"l'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che l'assiste"* e ciò in ossequio ai principi costituzionali di cui agli articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.

Pertanto, non può revocarsi in dubbio la natura di norma imperativa dell'art. 33, 5° co. l. 104/1992, anche in considerazione della sua collocazione all'interno di una legge contenente *"i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata"* e costituisce *lex specialis* che non può ritenersi implicitamente abrogata neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, *"la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti"*.

La mancata movimentazione della prof.ssa Saura nel comune di assistenza, sia per l'a.s. 2016/2017 che per l'a.s. 2017/2018, che si è vista scavalcata da docenti che andranno ad occupare il posto che avrebbe dovuto esserle prioritariamente assegnato in funzione della precedenza ex art 13 CCNI sulla mobilità, impedisce alla stessa il reale e concreto adempimento degli obblighi propri del tutore che consistono appunto nel curare e salvaguardare la salute psico-fisica della di lei madre, rappresentandola e sostituendola nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel provvedere all'amministrazione del relativo patrimonio, per cui l'odierna ricorrente è l'unica della famiglia a rivestire specifici profili di competenza professionale. Si deve inoltre portare sommessamente all'attenzione di Codesto Ecc.mo Giudicante che colui che è nominato tutore, non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minorenni, sia gravemente ammalato o eserciti già altra tutela.



Si sottolinea in aggiunta che, indipendentemente dalla fase di mobilità, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: *"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*.

Pertanto, la distinzione operata non trova alcun fondamento all'interno del quadro normativo di riferimento, né all'interno del T.U. in materia scolastica (D.Lgs. 297/1994), che espressamente all'art. 601 riconosce tale precedenza in sede di nomina in ruolo oltre che in sede di mobilità.

Quanto previsto dall'O.M 221/2017e dal CCNI 2017/2018 è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalle predette fasi di mobilità provinciale ed interprovinciale, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.

Il CCNI 2016/2017, con la disposizione di cui all'art. 13, n 1, IV, ed il CCNI 2016/2017, con la disposizione di cui all'art. 13, n 1, V, nel riconoscere il diritto di precedenza al docente figlio referente unico del genitore disabile e solo per la mobilità provinciale, e non anche interprovinciale, ha **illegittimamente** compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

Sotto tale profilo e per l'assorbente motivo, il ricorso deve essere accolto.

## **2. ILLEGITTIMITA'/NULLITA'/ANNULLABILITA' E COMUNQUE INVALIDITA' DELLA PROCEDURA PRODROMICA ALLA TORNATA DI MOBILITA' TERRITORIALE/PROFESSIONALE PER L'A.S. 2016/2016 - IL C.D. PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI**

Le "Fasi" della procedura di mobilità hanno origine dalle "Fasi" del Piano straordinario di assunzione, pertanto si contestano e si impugnano in questa sede.

L'immissione straordinaria "ZERO" ed "A" - che ha riguardato i docenti immessi in ruolo a prescindere dal Piano - è stata disciplinata dall'art. 1, commi 96 e 98 (lett. a), secondo cui i soggetti collocati nella GM e nella GAE sono stati assunti, su base provinciale e sul concorso regionale (compreso quello del 2012), nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto (cfr. art. 1, comma 95, primo periodo), secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399, D. Lgs. n. 297/94 (50% GM; 50% GAE; procedura identica a quella valsa fino alle assunzioni 14/15); diversa è stata, invece, la procedura di reclutamento per le Fasi B e C, disciplinata dall'art.1 comma 100 (c.d. scorrimento nazionale).

Con la Fase A si è avviato il vero e proprio Piano (con il medesimo meccanismo, ex art. 399, D. Lgs. n. 297/94), attingendo dalle GAE e dalle GM (solo 2012); ovviamente per la Fase A, l'immissione ha riguardato i posti vacanti, disponibili e residuati alla Fase precedente.

Disciplinate dall'art. 1, commi 96-97 e 98 (lett. b) e c)), gli inseriti nelle GM e nelle GAE sono stati immessi in ruolo su domanda (proposta a pena di inammissibilità) dal 1.09.2015, secondo la procedura di scorrimento nazionale e nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, residuati alle due Fasi precedenti.

La Disponente è stata nominata nella prima provincia per la quale vi era disponibilità all'insegnamento, scorrendo l'ordine di preferenza indicato in domanda; l'eventuale rinuncia avrebbe comportato la cancellazione definitiva da ogni Graduatoria con esclusione dalla fase successiva. La Fase "C" ha concorso, dunque, per i posti che non sono stati assegnati nella Fase "Zero", "A" e "B" per mancanza di aspiranti in GAE e GM, con priorità di immissione dei docenti del concorso (GM 2012).

Pertanto, il Piano straordinario di assunzioni (ex art. 1, comma 95 L. n. 107/2015) si è sviluppato secondo le fasi previste dal comma 98 ed a dato luogo a fenomeni anomali ed illegittimi, mai verificatisi da quando è stato previsto il c.d. doppio canale di reclutamento.

**Forti discriminazioni** tra le due graduatorie (GM e GAE) hanno riguardato (non solo la Mobilità), ma anche l'immissione in ruolo per l'a.s. 15/16: le Fasi assunzionali B e C vennero realizzate attraverso l'attingimento da entrambe le Graduatorie con lo scorrimento nazionale (comma 100), ma con priorità della GM (senza distinzione tra vincitori ed



idonei) rispetto alla GAE, nonostante il possesso di un punteggio superiore posseduto dai docenti delle GAE rispetto ai colleghi della GM. Si rammenta a tal proposito che il concorso 2012 doveva servire all'immissione in ruolo solo dei vincitori, e non anche degli idonei, divenuti i titolari della graduatoria per l'assunzione nel 2014 (a seguito di un provvedimento normativo successivo *ad hoc*), superando di gran lunga gli stessi docenti delle GAE, destinati da sempre alle immissioni in ruolo. **Tant'è che la ricorrente, essendo già nelle G.A.E. di Avellino confidava nell'assegnazione definitiva in tale ambito non ravvisando l'utilità di partecipare al concorso del 2012, non solo per essere già abilitata ma, soprattutto, perché non si intravedevano benefici ulteriori rispetto a quelli già conseguiti e non si immaginava che il bando 2012 tenesse nascosto l'eccezionale diritto (postumo) di immissione in ruolo anche degli "idonei" con priorità rispetto ai docenti in GAE.**

La l. n. 107/2015 non prevede alcuna deroga rispetto alle procedure tassative previste dalla legge sul procedimento amministrativo, n. 241/1990 e s.m.i., che dispone obblighi di trasparenza per tutte le fasi, in primo luogo tramite la previa pubblicazione dei provvedimenti dai quali discendono le decisioni, e, ad esito dei quali, l'obbligo di esibire, a domanda degli aventi diritto, tutti i documenti, anche endoprocedimentali, sui quali tali provvedimenti si fondano. La l. 107 si limita a dire che gli aventi titolo a ricevere la proposta di assunzione nelle fasi B e C saranno individuati secondo il punteggio e l'ordine delle province espresso dal richiedente. In particolare, il comma 100 dell'art. 1 prevede che all'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità agli aspiranti collocati nelle graduatorie dei concorsi del 2012 rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso. In pratica prima si sarebbe proceduto al totale scorrimento delle graduatorie dei concorsi del 2012, per poi passare alle G.A.E.. Il successivo comma 101 dispone che, per ciascuna iscrizione in graduatoria, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto deve essere assunto, sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata. La l. 107, dunque, non solo non prevede deroghe agli oneri di trasparenza, ma non prevede nemmeno norme di dettaglio per il relativo procedimento, pertanto, in assenza di norme speciali da applicare solo ed esclusivamente al piano assunzionale, non possono che valere le disposizioni sul procedimento amministrativo ordinariamente previste dalla legge 241/1990.

Le conclamate illegittimità della procedimentalizzazione della fase assunzionale sono provate altresì dalla mancata pubblicazione di una graduatoria nazionale in coerenza con i titoli che i partecipanti hanno inserito sul POLIS – Istanze On Line – nel momento di compilazione della domanda; LATO UTENTE **sono stati richiesti titoli culturali e di servizio, ma nella notifica restituita dal Miur non c'è stato il riscontro della valorizzazione degli stessi, né il Sistema Informativo ne consentiva il salvataggio!!!!**

3. **ILLEGITTIMITA'/INVALIDITA'/NULLITÀ DEL CCNI MOBILITA' SCUOLA DELL'8 APRILE 2016 - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 108, L. 107 DEL 2015 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO - docenti assunti da G.A.E./docenti c.d. "ANTE" - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI VICINIORIETA'.**

Le disposizioni relative alla fase "B" dell'art. 6 del C.C.N.I. sulla mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/2017, sono illegittime non solo perché inseriscono in questa fase docenti per i quali la legge non prevede la partecipazione alla mobilità straordinaria (il riferimento è per i docenti assunti da graduatoria di merito del concorso 2012, che in questa sede non rileva), ma anche con riferimento alle **priorità** riconosciute ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1), c.d. docenti "ANTE". L'art. 1 della legge n. 107/2015, al comma 108, dispone che detto personale possa partecipare, **in deroga al vincolo triennale**, ad una mobilità straordinaria, con titolarità su **ambito**.

Mentre l'art. 6, CCNI Mobilità dell'8 aprile 2016, per i docenti provenienti da GAE è conforme alle prescrizioni del comma 108, e mantiene la mobilità solo su **ambito** (art. 6, comma 1, Fase C), non si comprende il motivo per cui per i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015, prevede che detta mobilità avvenga su **scuola** e non su ambito (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1).

**La prerogativa prevista della legge 107, era solo su ambito provinciale e non su scuola.**

La norma contrattuale innanzi cit., attuata con l'OM 241/2016, per la fase B introduce una **deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento, considerato che, una volta assunti a tempo indeterminato i docenti**



sono tutti uguali) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

La previsione di tale *favor ha mosso* tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere la titolarità su scuola.

Tale categoria di docenti, assunti con l'obbligo del vincolo triennale sulla sede, *graziati* in seconda battuta dalla l. 107/2015, hanno contribuito a saturare i posti in provincia di Avellino!!!!

Ciò comporta un' ulteriore evidente disparità di trattamento relativamente ai docenti provenienti da GAE, i quali potendo indicare solo l'ambito sono in posizione peggiore rispetto a chi può indicare direttamente la scuola richiesta, non transitando per il "giogo" del colloquio dirigenziale!!!!

Pertanto, l'art. 6, del CCNI Mobilità deve essere considerato illegittimo *in parte qua* per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti i docenti c.d. "ante" che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che uno dei posti resisi così disponibili sia assegnato all'odierna ricorrente (con precedente annullamento o disapplicazione del trasferimento alla stessa assegnata), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza la previa titolarità su scuola.

Si intendono richiamati i nominativi tutti inseriti nel Bollettino movimenti scuola secondaria di II grado – CLASSE DI CONCORSO A019 - per l'a.s. 2016/2017. - ALLIGATO 10.

Un'ulteriore articolazione dei profili di illegittimità risiede nel fatto che, con l'avvio del Piano Straordinario di mobilità, i docenti favoriti (c.d. "ante" 2014/2015), hanno potuto concorrere (Fase "A1") - senza competere con altre categorie di docenti - anche sui posti vacanti e disponibili assegnati in via provvisoria ai docenti delle GAE ed immessi in ruolo con le Fasi B e C. Attenzione!!! Si parla solo delle GAE, ma non delle GM, i cui posti, occupati provvisoriamente (2015/2016), non sono stati "offerti" sul mercato per la Mobilitazione straordinaria (cfr. Fase A e B del CCNI), potendo, invece, "utilizzare" (Fase B2) i posti disponibili e residuati alla Fase A1-2, compreso quelli occupati provvisoriamente (a.s. 2015/2016) dalle GAE.

#### 4. ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE DELLA RICORRENTE PER L'A.S. 2016/2017 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 2 D. LGS. N. 165/2001, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 1 L. N 15/2009.

La mancata assegnazione della ricorrente in fase di mobilità nel comune ove deve assistere la madre è avvenuta in violazione della normativa di riferimento.

L'Esponente lamenta il mancato ottenimento del movimento per mobilità anche per l'arbitrario ed ingiusto "accantonamento" di posti a favore dei docenti immessi in ruolo provenienti da G.M., che ha **depotenziato** la relativa fase dei movimenti.

In materia di rapporti tra le fonti di disciplina del lavoro alle dipendenze di PP.AA. occorre sottolineare, per quel che qui ci occupa ed al fine di ulteriormente dimostrare l'illegittimo "accantonamento", il rapporto attale tra fonte primaria e contrattazione collettiva. L'art. 1, comma 1 della L. 15/2009 (c.d. legge Brunetta) con una disposizione di rango immediatamente precettivo, ha invertito la regola di cui all'originario testo dell'art. 2, comma 2 d. lgs. n. 165/01: la facoltà di deroga da parte della contrattazione collettiva rispetto alle fonti unilaterali è consentita solo ed esclusivamente allorché sia la stessa legge (fonte primaria) ad attribuire espressamente alle fonti contrattuali tale potere derogatorio. Difatti il nuovo testo dell'art. 2, comma 2 del T.U.P.I., testualmente: "*Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti della amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge*". Pertanto, in virtù di tale indicazione ed atteso che nessuna deroga in tal senso è prevista dalla L. n. 107/2015, l'art. 2 comma 3 del C.C.N.I. deve essere considerato improduttivo di effetti già in relazione alle disposizioni generali di legge che disciplinano i rapporti tra le dette fonti del diritto.



Appare dunque quantomeno fantasioso che la contrattazione collettiva abbia potuto introdurre una **deroga** laddove tale possibilità era espressamente esclusa, oltre che da norme generali, anche dalla stessa legge primaria di disciplina dei rapporti tra legge e contratto collettivo nello specifico settore.

L'“accantonamento” ha sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per la mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto il trasferimento docenti con punteggi bassissimi, privi di precedenza, quindi meno meritevoli, in violazione del principio di buon andamento della P.A., logicità e ragionevolezza.

Così è accaduto che i docenti provenienti da G.M. del concorso 2012 hanno avuto la loro sede nella provincia di Avellino, in scuole/Ambiti richiesti dall'odierna Deducente:

Anche sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto.

#### 5. **VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 IN MATERIA DI TRASPARENZA. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

Ai numerosi errori e violazioni, posti in essere dall'Amministrazione resistente, vanno aggiunti il mancato rispetto di ogni norma in materia di trasparenza. Tutta la procedura in questione è stata gestita in assenza di contraddittorio e di motivazione. La ricorrente si è vista pervenire solo scarse mail - **ALLIGATO 9 - ALLIGATO 9 BIS**, nella prima delle quali si comunicava l'assegnazione in un ambito territoriale addirittura non indicato come preferenza nella domanda di trasferimento, senza che fossero esplicitate le motivazioni o le ragioni, e, nella seconda, la si notiziava della mancata movimentazione.

E', dunque, evidente la violazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa e segnatamente della legge 241/90 che prevede che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e del personale, deve essere motivato, e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

L'intera procedura risulta anche irregolare per aperta violazione del d. Lgs 82/2015, Codice dell'Amministrazione Digitale, che prescrive le modalità di comunicazione con la P.A. al fine di garantire la certezza giuridica della conoscibilità, visto che il provvedimento di mancato trasferimento è stato comunicato a mezzo di semplice posta elettronica ordinaria e non attraverso il Portale POLIS – Istanze On line.

#### 6. **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIZIO DI PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA EX ARTT. 1175 E 1375 C.C. - IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DI LEGGE - MANCATA ASSEGNAZIONE DEI POSTI RESIDUALI**

**Nella procedura di mobilità in contestazione non vi è alcuna indicazione della sequenza operativa utilizzata, (il c.d. “algoritmo”, allo stato risulta ancora un buco nero) e posta a fondamento delle anomale determinazioni assunte, che la stessa Amministrazione scolastica non riesce a spiegarsi!!!**

**L'impossibilità di risalire alle motivazioni che hanno condotto la P.A. ad adottare i provvedimenti censurati è circostanza che, da sola, prova l'illegittimità della condotta amministrativa.**

La motivazione di ogni provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3 della l. sul procedimento amministrativo, n. 241 del 1990 e s.m.i., il presupposto oltre che il fondamento del legittimo esercizio del potere amministrativo e contestualmente presidio di legalità formale e sostanziale incontrovertibile, non negoziabile; i principi generali dell'azione amministrativa, come quello di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui corrisponde specularmente il diritto dell'esponente di conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi e sul suo assetto di vita, parimenti risultano in toto violati!!

Per il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce); *ex plurimis*: TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *“La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere*



giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma, Lazio, sez. II 02 settembre 2015 n. 11012). Va pertanto dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto perché PROCEDIMENTALMENTE VIZIATA, e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente con il riconoscimento pieno della precedenza nelle operazioni di mobilità 2016/2017, in subordine, 2017/2018.

L'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate – ALLIGATO 23; lo stesso Ministero ha ammesso che qualcosa non ha funzionato, ma si è rifiutato di rifare *ex novo* le operazioni di mobilità. Per di più, si aggiunge, nei procedimenti di mobilità del personale della scuola, non sussistono ambiti di discrezionalità degli atti amministrativi (di diritto privato), va pertanto dichiarata l'illegittimità/erroneità/nullità/annullabilità/caducazione delle operazioni di trasferimento effettuate dalla convenuta Amministrazione per la classe di concorso A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE – posto comune – mobilità nazionale [a.s. 2016/2017] ovvero per la classe di concorso A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE – posto comune – mobilità nazionale [a.s. 2017/2018].

La Deducente inoltre non è stata posta in grado di verificare la correttezza della procedura amministrativa in quanto, allo stato, non è dato conoscere le motivazioni per cui l'Amministrazione abbia convalidato la precedenza nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018 ALLIGATO 13- per poi evitare di movimentarla nonostante posti disponibili nella città di Avellino!!!! – ALLIGATO 24.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la docente sia stata trasferita a centinaia di chilometri dalla propria residenza, senza tener conto dei principi normativi dettati in materia. Eppure, in tema di mobilità obbligatoria, l'art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di assegnazione.

Paradossale è la circostanza poi, come innanzi citato, che, a seguito della pubblicazione dei movimenti interprovinciali 2016/2017, la Direzione Scolastica regionale della Campania, Ambito territoriale di Avellino, Ufficio VII, ha pubblicato l'elenco delle sedi rimaste libere – classe di concorso A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE: non vi è dubbio che l'"algoritmo" in tale operazione ha reso il meglio di se!?!?!?!? - ALLIGATO 23.

Analogamente per l'a.s. 2017/2018 – ALLIGATO 24.

E' SOLARE CHE IL MANCATO TRASFERIMENTO DELLA PROF.SSA ANNA SAURA NON E' STATO CAUSATO AD INDISPONIBILITA' DEI POSTI, MA DA ALTRE RAGIONI CHE NON SI RISCONTRANO E CHE IL M.I.U.R. SI RIFIUTA DI PARTECIPARE!!!!!!

## **7. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 3,97 COST.**

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi che il citato CCNI ha operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della legge 104/92 escludendo la operatività della precedenza in parola ai trasferimenti interprovinciali.

La precedenza prevista da una *lex specialis* che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti di integrazione sociale, e assistenza alla persona disabile( art 2 l. 104792) non può essere derogata da un decreto ministeriale nè da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di trasferimenti.

Nel caso di specie il C.C.N.I. 2016/2017 ed il C.C.N.I. 2017/018 hanno surrettiziamente annullato/ eliminato il diritto sancito dalla legge 104/1992.

Il CCNI così disponendo viola la norma imperativa fissata dall'art 33 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, che tutela interessi primari costituzionalmente garantiti, i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni *deteriori*.



Tra queste situazioni ci sono evidentemente le pur importanti esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano effettuando il bilanciamento degli interessi tutelati di fronte al diritto del disabile all'assistenza.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost).

Difatti nel caso di che trattasi è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell'Amministrazione atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole che giustifichi la mancata valutazione ed il conseguente mancato riconoscimento del diritto alla precedenza per l'handicap della madre.

Pertanto, in virtù di una lettura combinata dei valori costituzionali, dei principi di certezza del diritto e affidamento del cittadino, appare giustificata la censura di disparità di trattamento e di lesione del principio di buon andamento trasparenza ed efficacia dell'amministrazione.

#### 8. MANCANZA DI TRASPARENZA - MALFUNZIONAMENTO DELL'ALGORITMO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D. LVO N. 33/2013

Secondo l'art. 11, le PP.AA. soggette alla trasparenza sono tutte quelle previste dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pertanto anche l'Amministrazione scolastica.

Fra i principi generali del decreto legislativo, la trasparenza, che attua i principi democratici di uguaglianza, buon andamento e responsabilità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, viene riaffermata come **accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni**. Lo scopo principale della riforma è di consentire il controllo diffuso da parte dei cittadini sulle funzioni istituzionali (e sull'uso delle risorse pubbliche), quale fondamentale strumento di prevenzione della corruzione.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati detenuti dall'Amministrazione scolastica devono esser resi pubblici per essere conosciuti, fruiti gratuitamente, utilizzati e PERSINO riutilizzati. L'art. 43 prevede l'obbligo di nominare il Responsabile per la trasparenza, che ha i compiti di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione.

Di norma, la figura di Responsabile per la trasparenza è la medesima che deve essere individuata come Responsabile per la prevenzione della corruzione a norma dell'art.1, comma 7, della L. n.190/2012.

I dirigenti responsabili dei servizi di ogni amministrazione sono tenuti a garantire il costante flusso di informazioni da pubblicare, mentre il Responsabile è garante dell'effettiva fruibilità del diritto di accesso civico.

**Nel caso che qui interessa, non solo il famigerato "algoritmo" non è stato reso intellegibile ad i destinatari, ma neanche la convenuta Amministrazione ha rifiutato l'ostensione allo stesso.**

Cosa si può comprendere nel momento in cui si consultano i Bollettini dei movimenti nazionali, ove risultano attribuiti anche 775 punti ad un solo docente?

Che peso hanno avuto i dati immessi dagli utenti ed i dati immessi dal Miur nel funzionamento del c.d. "algoritmo"?

Qual è la prima operazione che ha processato il Sistema?

La prima operazione processata è stata la stessa per tutti i gradi di scuola?

La schiera di "stringhe" ovvero istruzioni predisposte dai programmatori siamo sicuri che sono state speculari al pacchetto di disposizioni vigenti sulla mobilità territoriale e professionale?

**Perché il Miur non ha ancora soddisfatto tale diffusa e pressante esigenza di trasparenza non soltanto attraverso istanze individuali, ma neppure attraverso la massiccia insistenza dei Sindacati firmatari?**

La trasparenza, così intesa, e come intesa altresì dalla L. 190/2012 favorisce *"forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*; *"concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione"*, *"integra il diritto ad una buona amministrazione"*, *"concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino"*. Ha lo scopo di consentire il "controllo" democratico sull'azione dei pubblici poteri, per verificarne la rispondenza alla legge e alle regole della buona amministrazione, e la sua finalità generale non è solo (o meglio, non deve essere solo) quella di rendere pubbliche le informazioni relative all'attività amministrativa, ma di rendere le stesse anche **"comprensibili"**.

Di qui l'importanza della previsione, contenuta nella Legge e poi specificata nel Decreto, che le informazioni siano facilmente accessibili, complete, integre ed intellegibili. La "qualità" delle informazioni è un punto centrale della Legge: **non è sufficiente esser resi edotti che un non meglio identificato "algoritmo", processore delle disposizioni vigenti**



cit., ha gestito la mobilità territoriale e professionale, è obbligo dell'Amministrazione scolastica rendere accessibili la "serie di istruzioni" attraverso cui è stata sconvolta la vita personale e professionale di migliaia di docenti, perché solo attraverso la comprensione si può attuare un controllo efficace. Sul piano dei contenuti, la Legge estende gli obblighi di accessibilità totale a tutti i procedimenti amministrativi!!!!

Trasparenza intesa dunque come diritto alla comprensione, che consente il controllo democratico dell'esercizio del pubblico potere, attraverso cui assicurare non solo la prevenzione dei fenomeni corruttivi, ma comunque di tutti i fenomeni di "cattiva amministrazione": *ex plurimis*: Circ. n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica - ALLIGATO N. 25, - relativa alla Legge che individua in maniera ampia il campo di azione della stessa, affermandosi che il concetto di corruzione debba essere inteso "in senso lato", come comprensivo delle varie situazioni in cui si ravvisi un "malfunzionamento" dell'amministrazione.

**9. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DELL'ART. 1, COMMA 100, L. 107/2015 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97, 3, 51 COST.**

L'art. 1, comma 100 dispone: *"I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso"*.

La Disponente è stato assunto in fase C) dalle G.A.E. ed ha partecipato alla mobilità straordinaria in fase C).

Il Piano straordinario di assunzione non ha avuto origine perché stesse a cuore la scuola italiana, bensì per arginare le soccombente per abuso dell'apposizione del termine nei contratti con i docenti statali di ogni ordine e grado, orlato da spettacolarizzate azioni di marketing di stabilizzazione del precariato storico. La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 187/2016, Pres. Grossi; Redattore, Coraggio, alla 14° considerazione in diritto, magistralmente sancisce: *"Venendo all'esame della legge n. 107 del 2015, le sue finalità sono chiaramente indicate con riguardo alla disposizione che, nell'originario disegno di legge (Atto Camera 2994, XVII legislatura), prevedeva la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato della scuola (art. 12 del citato d.d.l.). Nella relazione illustrativa si precisava, infatti, che la disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. Ciò a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 [...]. In proposito la Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza ha evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Si introduce il limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da considerarsi complessivamente, anche non continuativi"*.

Il contingente destinato alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2015/2016 prevedeva complessivamente 81.541 posti comuni e 21.193 posti su sostegno e la procedura ha previsto delle fasi: **FASE 0 – ASSUNZIONI C.D. NORMALI – da concludersi entro il 31.8.2015**: assunzioni a tempo indeterminato del personale docente su posti vacanti per effetto delle cessazioni del personale docente, c.d. *turn-over*, con un contingente di nomine in ruolo pari a 36.627 unità di personale docente, di cui 14.747 riservati alla copertura dei posti di sostegno. Questa fase si è svolta, come da previsione, secondo le norme in vigore ex art. 399 d. lgs. n. 297/1994, che riserva la ripartizione delle assunzioni autorizzate al 50% da GAE e GM, ove per GM si intendono sia quelle del concorso 2012 che quelle dei concorsi precedenti laddove ancora esistenti per classi di concorso non bandite nel 2012. Agli assunti in questa fase, c.d. "normale" è stata assegnata la titolarità nella provincia di assunzione ed una sede provvisoria. Hanno potuto di seguito chiedere l'assegnazione di una sede definitiva, assumendo una titolarità di scuola al pari di chi è già di ruolo, nella provincia di assunzione. L'assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti poteva esser effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia.



**FASE A –da concludersi entro il 15.9.2015:** assunzioni sui posti liberi nell'organico di diritto. I destinatari sono stati assunti nella loro provincia (ovvero nella loro regione, per vincitori ed idonei del concorso 2012) entro il 15 settembre 2015, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2015, secondo le norme della fase 0 (art. 399 d. lgs. n. 297/1994), che prevedeva comunque la ripartizione delle assunzioni autorizzate al 50% tra GAE e GM; in questo caso per GM si intendono esclusivamente quelle del concorso a cattedra ex D.D.G. 82/2012.

Qui gli aspiranti inclusi nelle GM del concorso 2012 precedono quelli inclusi nelle GAE.

Agli assunti in questa fase del Piano viene assegnata la titolarità nella provincia di assunzione ed una sede provvisoria.

**FASE B – PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI:** ha riguardato i docenti che non trovando posto nella fase A, sono stati assegnati successivamente a domanda sui posti di organico di diritto rimasti liberi dopo le fasi 0 ed A nelle varie province a livello nazionale indicate con ordine di preferenza in apposita domanda sul POLIS Istanze On line e assunti con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015. A coloro è stata assegnata una sede in via provvisoria senza alcuna titolarità. In questa fase è stato possibile scegliere, oltre all'ordine di priorità tra tutte le province, l'opzione di priorità tra posto comune e sostegno, se forniti di specifico titolo; è stato anche possibile scegliere, per chi era sia incluso nella GM del concorso 2012 che nella GAE, la priorità per la concorrenza nell'assunzione. L'ordine di assegnazione è avvenuto, ad opera di un algoritmo sulla base del punteggio posseduto nelle varie graduatorie, in base all'ordine delle preferenze espresse per le province e per il tipo di posto – comune ovvero sostegno.

Anche in questa fase gli aspiranti inclusi nelle GM del concorso 2012 precedono quelli inclusi nelle GAE.

**FASE C – PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI:** ad anno scolastico abbondantemente inoltrato, i collegi dei docenti delle varie Istituzioni Scolastiche della Repubblica “votarono” alcuni progetti per dar corpo a questa fase ovvero all'organico aggiuntivo per il potenziamento. Il contingente dei posti per il potenziamento è indicato dalla L. n. 107/2015 nella Tabella ! annessa:

	POSTI DI POTENZIAMENTO				POSTI DI POTENZIAMENTO PER IL SOSTEGNO
	Primaria	Secon- daria di primo grado	Secon- daria di secondo grado (**)	TOTALE	
Abruzzo	449	176	607	1.232	182
Basilicata	264	109	394	767	50
Calabria	664	268	967	1.899	193
Campania	1.815	810	2.689	5.314	691
Emilia-Romagna	1.307	487	1.581	3.375	433
Friuli Venezia G. (*)	421	164	529	1.114	91
Lazio	1.653	647	2.112	4.412	788
Liguria	478	193	649	1.320	164
Lombardia	2.852	1.065	3.091	7.008	1.023
Marche	517	198	698	1.413	189
Molise	188	76	271	535	34
Piemonte	1.250	488	1.506	3.244	416
Puglia	1.236	513	1.820	3.569	468
Sardegna	530	215	769	1.514	162
Sicilia	1.595	668	2.131	4.394	649



Toscana	1.078	427	1.432	2.937	354	
Umbria	363	139	460	962	94	
Veneto	1.473	563	1.767	3.803	465	
TOTALE	18.133	7.206	23.473	48.812	6.446	

Gli assunti in tale fase hanno assunto servizio nella prima decade di dicembre 2015, pur conservando la decorrenza giuridica dell'immissione nei ruoli a decorrere dal 1 settembre 2015. Anche in questo caso l'assegnazione era a domanda da compilarsi sul POLIS, ove era data possibilità di indicare l'ordine di preferenza delle province e l'opzione tra posto comune e posto di sostegno. Chi risultava incluso sia nelle GM del concorso 2012 che nelle GAE, doveva scegliere per quale delle due concorrere nell'assunzione. L'ordine di assegnazione è avvenuto con procedura informatizzata, c.d. algoritmo, secondo il punteggio ereditato dalle varie graduatorie ed il sistema ha scorso le preferenze territoriali, a partire dalla prima scelta, via via a seguire.

Quindi, i docenti partecipanti alle fasi 0) ed A) **non** sono stati intaccati dalla nuova disciplina della L. n. 107/2015 che, viceversa, introduce due **eccezioni** per i docenti partecipanti alle fasi B) e C), come la Saura, scaturenti dalla lettura combinata del comma 100 innanzi riportato con il **comma 98, lett. b) e c)**: *"Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: **a)** i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; **b) in deroga** all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; **c) in deroga** all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100".*

**La prima eccezione è quindi, ex lett. b) e c), la redazione di una graduatoria nazionale; la seconda, ex comma 100 la priorità ai docenti GM del concorso 2012!**

**Pertanto è stato ripristinato, in modo fraudolento, il principio della c.d. "coda", dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2011.**

La disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il d. legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401).

Per effetto della intervenuta modifica l'accesso ai ruoli è sempre avvenuta per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie ex permanenti (ex art. 401), ora ad esaurimento (GAE).

Dal quadro normativo si desume che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il **criterio del merito**.



**Ci troviamo al cospetto di una DEROGA, in palese violazione dei precetti costituzionali menzionati in rubrica, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!!!!**

Si esprime, pertanto, precisa istanza all'Ecc.mo Giudice adito, affinché sospenda il presente giudizio, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della seconda parte del comma n. 100 della L. n. 107/2015, nel momento in cui prescrive che: **"All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorit  ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso"**.

Alla luce delle superiori argomentazioni, il trattamento differente disposto al comma 100 dell'art. 1 della Legge 107/15 induce a rilevare il contrasto della norma in parola con la Costituzione sotto svariati profili e, segnatamente: con l'art. 3, comma 1, giacch , determinando una tangibile ed inammissibile disparit  di trattamento, nella parte in cui ha attribuito in fase di assunzione straordinaria (fasi B e C) la priorit  ai docenti delle GM/2012 rispetto ai docenti delle GAE, urta con il principio di ragionevolezza, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204); con l'art. 51, comma 1, perch  l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui la ricorrente risulta destinataria, in ordine alle modalit  di immissione nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, riverbera i suoi effetti anche nella successiva procedura di mobilit , cos  violando il principio costituzionale in forza del quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza; con l'art. 97, comma 2, per violazione del principio di buon andamento ed imparzialit  della Pubblica Amministrazione.

**10. ILLEGITTIMIT  COSTITUZIONALE DEL DELL'ART. 1, COMMA 96, L. 107/2015 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..**

Come gi  esposto in narrativa, (art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015), al piano straordinario di assunzioni sono stati ammessi anche ai docenti inseriti nella graduatoria di cui al D.M. 82/2012, che avevano superato le prove concorsuali ma non si erano posizionati in posizione utile per l'assunzione, pertanto non utilmente inseriti nella graduatoria di merito, (i cc.dd. idonei non vincitori).

**Cos  il comma 96:***"Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell' universit  e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4  serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017"*.

Orbene, tale partecipazione   illegittima (*rectius*: la norma che consente tale partecipazione   illegittima).

Invero, come gi  evidenziato, la *lex specialis* della procedura concorsuale, ossia il D.M. 82/2012, **non prevedeva che gli idonei non vincitori avessero accesso ad un RINNOVATO canale per le immissioni in ruolo.**

Una volta assunti tutti i vincitori, la graduatoria secondo quanto previsto appunto dalla *lex specialis*, perdeva ogni efficacia e la procedura doveva ritenersi conclusa, senza possibilit  per i non vincitori di divenire destinatari di una proposta di contratto a tempo indeterminato.

**L'aver consentito, con la legge n. 107/2015, la partecipazione al piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 anche agli idonei non vincitori del concorso viola palesemente i principi di imparzialit  e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione.**

Cos  operando   stato violato quanto previsto dalla *lex specialis* della procedura concorsuale, estrinsecazione del potere di autonormazione della P.A., che – come noto – dev'essere rispettato, oltre che dai concorrenti, anche dall'amministrazione. Opinare diversamente significherebbe consentire all'amministrazione, una volta fissate le regole di un procedimento nell'esercizio del suo potere di autonormazione, di non rispettarle, cosa, evidentemente, non accettabile sia sotto un profilo giuridico, fosse anche solo per un problema di certezza del diritto, sia sotto un profilo meramente pratico e di buon senso. Ci  costituisce un comportamento certamente contrario al buon andamento dell'attivit  amministrativa (un tale comportamento, infatti, non  , ad esempio, n  efficiente n  efficace, solo per citare



due dei più importanti principi che sono estrinsecazione del richiamato principio costituzionale), nonché alla sua imparzialità (imparzialità che è garantita solo quando le regole del gioco non vengano cambiate in itinere o ex post). Imparzialità come vincolo costituzionale ovvero clausola generale imposta alla P.A. che, nell'emanare i suoi atti, deve ponderare tutti gli interessi legislativamente tutelati.

Peraltro, la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento - a seguito della sostanziale modifica delle regole della procedura concorsuale di cui al D.M. 82 del 2012 - risulta ancora più evidente laddove si ponga attenzione alla circostanza che l'odierna ricorrente, **qualora avesse saputo che la mera idoneità avrebbe rappresentato un nuovo canale d'accesso al ruolo, avrebbe ben potuto decidere di partecipare alla selezione.**

**Invece, in quanto già inserita in graduatoria provinciale ad esaurimento, non ha partecipato al concorso 2012, (ed a ciò si aggiunga che la stesso era già pluri-abilitata, quindi, sotto il profilo del conseguimento dell'abilitazione, la partecipazione al concorso era inutile).**

Il principio "*tempus regit actum*", inoltre, non trova applicazione per le procedure concorsuali in quanto le norme di riferimento sono quelle in vigore nel momento di inizio della procedura. L'applicabilità dello *ius superveniens* alle procedure concorsuali ha generato un notevole dibattito in dottrina, che la giurisprudenza, da ultimo, ha risolto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 124 del 12.1.2011, con orientamento ormai quasi decennale, che ha confermato un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa dell'ultimo decennio ed ha ribadito il principio secondo cui **le norme sopravvenute non possono incidere su una procedura già in corso ovvero già esaurita né sulle singole fasi autonome di essa che si siano già chiuse, restando interamente disciplinate dalla normativa vigente al momento del loro inizio; occorre fare riferimento alle norme legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del bando che devono essere applicate e le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito, non possono modificare i criteri dei concorsi già banditi, a meno che ciò non sia espressamente stabilito dalle norme stesse.**

La giurisprudenza, in questo suffragata dalla prevalente dottrina, ha da tempo elaborato ed applicato tale criterio diretto a dirimere il problema e che, a ben vedere, garantisce anche la *par condicio* delle persone coinvolte nel procedimento concorsuale. In particolare, in materia concorsuale, non deve accadere che le regole sopravvenute nel corso dello svolgimento di un procedimento rendano idoneo al concorso chi, al momento dell'indizione, non lo era (cfr. CdS, IV, 12.1.2011, n. 124). È chiaro che ne deriverebbero problemi anche solo pratici notevoli e confliggenti con l'esigenza di buona amministrazione e di eguaglianza, esigenze e principi di rango costituzionale (cost. artt. 97 e 51).

In conclusione, l'aver esteso la possibilità di essere immessi in ruolo anche agli idonei del concorso 2012, **ben successivo** al concorso 1999 superato dalla ricorrente, costituisce una evidente violazione dei precetti costituzionali richiamati, e, pertanto, è palese che l'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, è viziato da incostituzionalità nella parte in cui consente l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012 (o, se si vuole, nella parte in cui non esclude gli stessi dalla procedura straordinaria di assunzione), i quali, pertanto, vanno estromessi dal piano di straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/16.

**Si chiede pertanto, nell'instaurando giudizio di merito, che il Giudice adito Voglia sollevare, dinanzi alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale del comma 96, lett. a), art. 1, della Legge 107/2015 nella parte in cui ha previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito del concorso 2012 perché "solo idonei" e non vincitori venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento e già abilitati in precedenti concorsi ordinari per esami e titoli, venissero assunti su base nazionale, nonostante inseriti in graduatorie provinciali ad esaurimento da anni, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione.**

**PRESENTAVA CON IL SUDETTO RICORSO ORDINARIO ANCHE ISTANZA NEL MODO CHE SEGUE:**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ  
DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI EX ART 151 CPC.**

*Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa il presente ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che potrebbero vedere mutata la propria posizione a seguito dell'eventuale accoglimento dello stesso. Tuttavia, per la ricorrente risulta impossibile acquisire le informazioni relative agli indirizzi di tutti i docenti individuabili quali potenziali controinteressati nonché determinare con esattezza tutti i docenti che, effettivamente, potrebbero essere titolari di un interesse diretto e contrario all'annullamento degli atti impugnati.*



*Consequentemente risulta impossibile procedere con la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie.*

*Alla luce di quanto sopra, si rileva che l'art. 151 c.p.c. conferisce, com'è noto, a Codesto Ill.mo Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano "tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come "inviolabile" in ogni stato e grado del processo...; così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13868/02; Cass. Civ., sent. n. 3286/06; Cass. Civ., sent. n. 4319/03), facendo presente altresì che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, non appare comunque idonea al raggiungimento dello scopo, non potendo "ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato" (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 106 del 19.02.1990 richiamata da TAR Napoli, Sez. V, sent. n. 6249 del 21.06.2007-22.06.2007).*

*Di contro, il sito istituzionale del MIUR risulta costantemente seguito da tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l'a.s. 2017/18 poiché costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Ebbene, considerato il ricorso sempre più frequente da parte dei Giudici allo strumento della pubblicazione sui siti dell'Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami e tenuto conto che, nel caso di specie, detta modalità appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, la deducente difesa chiede espressamente di essere autorizzata a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati (USR TOSCANA – USR CAMPANIA).*

*Rilevato che tale forma di notifica continua ad essere altresì utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in analoghe ipotesi,*

**LO SCRIVENTE PROCURATORE PRODUCE ISTANZA**

*Affinchè la S.V. voglia autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto*

**VOGLIA**

*Autorizzare la notifica*

nei confronti di tutti i docenti immessi in ruolo ANTE 2014/2015 nonché quelli nell'a.s. 2015/16, e provenienti da GAE, POSTO COMUNE –CLASSE DI CONCORSO A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE nonché quelli provenienti da G.M. concorso 2012 partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 ed inseriti nei relativi elenchi pubblicati dal M.I.U.R.

nei confronti di tutti i docenti POSTO COMUNE –CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2017/018 ed inseriti nei relativi elenchi pubblicati dal M.I.U.R.

nei confronti di tutti i docenti immessi in ruolo con il Piano Straordinario di Assunzioni FASE "B" e FASE "C", così come esposto in narrativa

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2) ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente

individuati come



tutti i docenti immessi in ruolo ANTE 2014/2015 nonché quelli nell'a.s. 2015/16, e provenienti da GAE, POSTO COMUNE –CLASSE DI CONCORSO A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE nonché quelli provenienti da G.M. concorso 2012 partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017

tutti i docenti POSTO COMUNE –CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2017/018

tutti i docenti partecipanti al Piano Straordinario di assunzione – FASE “B” e FASE “C”;

e) decreto di fissazione dell'udienza .

### CHIEDEVA QUINDI

- LA DECLARATORIA, INCIDENTER TANTUM, DI ILLEGITTIMITÀ, NULLITA', ANNULLAMENTO, CADUCAZIONE, INVALIDITA' E COMUNQUE INEFFICACIA E CONTESTUALE DISAPPLICAZIONE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE:

1. DEGLI ATTI OSTATIVI, ESPOSTI IN RICORSO, AL RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX ART. 13, N. 1, IV capoverso, AI FINI DELLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE 2017/2018 DEL PERSONALE DOCENTE
2. DEGLI ATTI OSTATIVI, ESPOSTI IN RICORSO, AL RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX ART. 13, N. 1, V capoverso, AI FINI DELLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE 2016/2017 DEL PERSONALE DOCENTE
3. DELL'ART. 6 DEL CCNI MOBILITÀ A.S. 2016/2017 NELLA PARTE IN CUI DISTINGUE, PER I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI, LE FASI B (IN CUI SONO STATE PREVISTE ULTERIORI TRE SOTTO-FASI B1, B2 E B3), C e D, CONSIDERANDOLE AUTONOME E DISTINTE;
4. DELLA MOBILITA' NAZIONALE, in parte qua – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – POSTO COMUNE – CLASSE DI CONCORSO A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE PER L'A.S. 2016/2017 - DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO IN TOS0000008 - TOSCANA AMBITO 08 - ELABORATO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO M.I.U.R. E COMUNICATO IN MODALITA' TELEMATICA;
5. DELLA MOBILITA' NAZIONALE, in parte qua – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – POSTO COMUNE – CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE PER L'A.S. 2017/2018 - DEL PROVVEDIMENTO DI MANCATO TRASFERIMENTO DA TOS0000008 - TOSCANA AMBITO 08 - ELABORATO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO M.I.U.R. E COMUNICATO IN MODALITA' TELEMATICA;
6. DI OGNI ALTRO ATTO/PROVVEDIMENTO CONNESSO, PRESUPPOSTO O CONSEGUENTE, ANCHE ALLO STATO NON CONOSCIUTO, ANCHE POSTERIORE;
7. PER VEDERSI RICONOSCERE COMUNQUE LA LEGITTIMA ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE - SCUOLA - DEL COMUNE DI AVELLINO OVVERO NELL'AMBITO AVELLINO 0001 CON PRECEDENZA RISPETTO A DOCENTI APPARTENENTI ALLA STESSA FASE “C”, AI DOCENTI C.D. “ANTE” - IMMESSI IN RUOLO SU “SCUOLA” E NON SU “AMBITO” NELL'A.S. 2014/2015 PER LA CLASSE DI CONCORSO DI PERTINENZA, AI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO IN BASE ALLA L. 107/2015 PROVENIENTI DA G.M. DEL CONCORSO 2012, POSTERIORE RISPETTO AL CONCORSO 1999;
8. OVVERO ANCORA, IN SUBORDINE, PER L'ASSEGNAZIONE COMUNQUE IN SCUOLA NEL COMUNE DI AVELLINO OVVERO IN SUBORDINE NELL'AMBITO AVELLINO 0001, DI UNA SEDE SITUATA VIA VIA IN SUCCESSIONE:
  - a disposizione, anche in sovrannumero;
  - su spezzoni-orario della classe di concorso A046;
  - su progetti di arricchimento dell'offerta formativa;
  - su posti in organico di fatto;
  - su posti di potenziamento in qualunque grado di scuola;
  - su qualunque posto ovvero spezzone residuo;
  - su C.O.E. – cattedra orario esterna – anche tra comuni limitrofi, secondo le tabelle di vicinorietà;
  - su cattedra mista materia/sostegno;
  - su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra 2016;
  - su posti di ufficio tecnico.
- 13 CONDANNARE IL MIUR OVVERO LE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE, IN PERSONA DEI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI PRO-TEMPORE, PER PARTE DI COMPETENZA, AD EMANARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AFFINCHÉ LA RICORRENTE POSSA ESSERE UTILMENTE INSERITA NELLA GRADUATORIA NAZIONALE DELLA



MOBILITÀ TERRITORIALE PER L'A.S. 2016/2017 NELLA POSIZIONE LEGITTIMAMENTE SPETTANTE CON VALORIZZAZIONE PIENA DEL DIRITTO ALLA PRECEDENZA CHE SI INDICHERA' IN NARRATIVA ED ESSERE ASSEGNATA NELLA SEDE LEGALMENTE DOVUTA.

- 14 CONDANNARE IL MIUR OVVERO LE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE, IN PERSONA DEI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI PRO-TEMPORE, PER PARTE DI COMPETENZA, AD EMANARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AFFINCHÉ LA RICORRENTE POSSA ESSERE UTILMENTE INSERITA NELLA GRADUATORIA NAZIONALE DELLA MOBILITÀ TERRITORIALE PER L'A.S. 2017/2018 NELLA POSIZIONE LEGITTIMAMENTE SPETTANTE CON VALORIZZAZIONE PIENA DEL DIRITTO ALLA PRECEDENZA CHE SI INDICHERA' IN NARRATIVA ED ESSERE ASSEGNATA NELLA SEDE LEGALMENTE DOVUTA.
- 15 DICHIARARE COMUNQUE ILLEGITTIMO, Nullo, annullabile, invalido e/o inefficace il C.D. PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI EX L. N. 107/2015 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - POSTO COMUNE - CLASSE DI CONCORSO A019 PER L'A.S. 2015/20161, PER LA PARTE DI PERTINENZA DELLA RICORRENTE e di TUTTI GLI ATTI AFFERENTI LA PROCEDURA CIT..
- 16 SE CONSIDERATA DALL'ECC.MO GIUDICE DEL LAVORO ADITO, RILEVANTE E NON MANIFESTAMENTE INFONDATA, SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER I MOTIVI INDICATI NEL PRESENTE RICORSO, CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E REMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
- 17 CONDANNARE IL M.I.U.R. OVVERO LE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE, IN PERSONA DEI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI PRO-TEMPORE, PER PARTE DI COMPETENZA, AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI SUBITI E SUBENDI;
- 18 EMETTERE OGNI ALTRA STATUZIONE DI GIUSTIZIA.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN I GRADO RECANTE N.R.G. 80/2018**

{ FOLIARIO β }

Si costituiva in giudizio il M.I.U.R., ora M.I., anche per i suoi organi periferici, con censure parziali e generiche, chiedendo il rigetto della domanda.

Per l'udienza del 12 dicembre 2018 venivano autorizzate note e, con sentenza n. 75/2019, il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva il ricorso compensando le spese di giudizio.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI II GRADO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI RECANTE N.R.G. 2160/2019**

{ FOLIARIO γ }

Con ricorso in appello, la ricorrente contestava la sentenza emessa in primo grado deducendo i seguenti

#### **MOTIVI:**

#### **IN FATTO**

#### **LA RES IN IUDICIO DEDUCTA, IL PROCESSO E LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.**

**A -** A fondamento dell'impulsata domanda, la ricorrente, prof.ssa Anna SAURA adiva, **con ricorso depositato telematicamente e contestuale istanza cautelare, nonché richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c., [ALLIGATO A]** il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, assunto al N.R.G. 2568/2017, depositato il 26 settembre 2017, Cons. dott.ssa Nicoletta Taiti, e deduceva che:

1. ha partecipato al concorso ordinario per esami e titoli, AI FINI ABILITANTI E PER L'ACCESSO AI RUOLI, indetto con D.D.G. 1.4.1999 – M.I.U.R. - Direzione Scolastica Regionale della Campania per la (ex) classe di concorso A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, [ora A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, a seguito



- dell’emanazione del d.P.R. n. 19/2016, di revisione delle classi di concorso], con valido inserimento nella relativa graduatoria di merito – [\[ALLIGATO 1 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#);
2. in forza dell’abilitazione conseguita era altresì utilmente inserita nelle G.A.E. (graduatorie ad esaurimento) della provincia di Avellino dall’anno 2002 – [\[ALLIGATO 2 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#);
  3. è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in virtù della l. n. 107/2015, in quanto partecipante al Piano Straordinario di assunzione Renzi\_Giannini – [\[ALLIGATO 3 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), – con assegnazione di sede (provvisoria) nella provincia di residenza, Avellino;
  4. al fine di ottenere la sede definitiva, la Disponente ha partecipato al c.d. Piano Straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2016/2017, ex art. 1, comma 108 l. n. 107/2015, indetto con O.M. n. 241/2016 cit. -[\[ALLIGATO 4 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), di trasmissione del C.C.N.I. cit. -[\[ALLIGATO 5 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), - compilando sul POLIS, Istanze On Line del M.I.U.R., il modulo-domanda di mobilità per le assegnazioni degli Ambiti a livello nazionale per la scuola secondaria di II grado – docenti assunti nell’a.s. 2015/2016 da G.A.E.– che si ha qui per integralmente riportato - [\[ALLIGATO 6 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), comprensivo degli allegati [pag. 2 del modulo-domanda], indicanti i titoli/servizi posseduti, nonché esprimendo le preferenze territoriali prioritariamente per gli Ambiti della provincia di residenza avendo interesse ad una sede lavorativa prossima al nucleo familiare ove sono presenti, oltre al coniuge, due figlie, di cui una minore, nonché la di lei genitrice, con handicap in condizioni di gravità.
  5. La spettanza del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92, sin dalla procedura di mobilità 2016/2017, in quanto figlia unica referente [ed unica convivente] della madre disabile, vedova, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104, non revisionabile, nonché invalida ultrasessantacinquenne, con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88 -124/98), con diagnosi di “Morbo di Alzheimer con demenze di grado severo”.
  6. La domanda di mobilità territoriale per l’a.s. 2016/2017 è stata convalidata dall’Amministrazione scolastica, che ha attribuito un punteggio base di p. 20, oltre p. 6 per il comune di ricongiungimento, disconoscendo, al contempo, la precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 l. n. 104/1992 - [\[ALLIGATO 7 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#).
  7. Prontamente è stato inoltrato reclamo all’A.T. – Ufficio VII – di Avellino, censurante la mancata attribuzione della precedenza prevista dall’ art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 - [\[ALLIGATO 8 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#); gravame caduto nel silenzio!
  8. In esito alla domanda sopra indicata, le è stata assegnata arbitrariamente la seguente destinazione: TOSCANA AMBITO 0008 (FI – EMPOLESE), non indicata nella sezione “PREFERENZE TERRITORIALI” [\[ALLIGATO 9 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#). Allo stato, comunque, non solo non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione del M.I.U.R. a deliberare il trasferimento e l’assegnazione della ricorrente presso una sede che non compare tra le preferenze espresse, ma, a ben vedere, non motiva, il M.I.U.R., sulla necessità del trasferimento in sede tanto disagiata, nemmeno de relato, la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della movimentazione in TOSCANA AMBITO 0008.
  9. A seguito di tale comunicazione ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell’O.M. n.241/2016, sono stati pubblicati i movimenti interprovinciali del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di secondo grado disposti per l’a.s. 2016/17, con decorrenza a tutti gli effetti dall’1.9.2016, come da Bollettino dei trasferimenti, - [\[ALLIGATO 10 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#)., ove risultano movimentati docenti in provincia di Avellino della medesima classe di concorso, privi di precedenza che poi, successivamente, per l’a.s. 2017/2018, hanno potuto beneficiare della mobilità interprovinciale, andando a saturare la quasi totalità dei posti in organico di diritto nel comune di Avellino e nell’Ambito 0001!!!!
  10. In data 3 maggio 2017 la Deducente, residente in Avellino, è stata nominata tutore legale della genitrice Elena Garofalo (ipotesi di precedenza ex art. 13 c. 1 punto IV CCNI a.s. 2017/18).
  11. Nella legittima aspirazione al rientro, ha partecipato altresì alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 221 dell’ 11.4.2017 - [\[ALLIGATO 11 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#) di recepimento del C.C.N.I. - [\[ALLIGATO 11 bis AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#) - presentando rituale e tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado – POSTO COMUNE – CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, ex A019 – EX DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE - [\[ALLIGATO 12 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), corredata degli allegati prescritti, tra cui la dichiarazione personale di tutore legale per la madre - [\[ALLIGATO 13A AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), la dichiarazione personale di precedenza ex l. 104/1992 per la madre - [\[ALLIGATO 13B AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), il



provvedimento di nomina a tutore legale della madre - [\[ALLIGATO 13C AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), ed il verbale della Commissione medica ex l. 104/1992 della madre - [\[ALLIGATO 13D AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#),; pertanto con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando 15 preferenze tra ambiti, scuole e province, così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

12. In particolare ha indicato prioritariamente due istituti scolastici del capoluogo, Avellino, ed in successione, quale ambiti preferiti, quelli della medesima provincia (0001,0002,0003) chiedendo con apposita istanza l'accertamento del diritto alla precedenza ex art. 13, n. 1 punto IV della contrattazione collettiva dell'11.4.2017, in virtù della nomina di tutore legale in favore della madre Sig.ra Garofalo Elena, giusta ordinanza del 3 maggio 2017 – R.G. 704/2017 – e sentenza del 30 maggio 2017, n. 1197, Tribunale di Avellino - [\[ALLIGATO 14 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), - [\[ALLIGATO 15 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), nonché per il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992.
13. Con lettera di notifica - [\[ALLIGATO 16 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), – le sono stati convalidati il punteggio-base di p. 25, oltre p. 6 per ricongiungimento, l'anzianità di servizio, le esigenze di famiglia, i titoli generali e la precedenza richiesta – rigo 29, pag. 4 della domanda di mobilità, in conformità al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. [c.d. codice dell'amministrazione digitale], in base al quale la modalità telematica posta in essere dal M.I.U.R. per il procedimento di mobilità comporta il blocco informatico delle istanze aprioristicamente ritenute non conformi!!!!
14. Dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'U.S.P. di Avellino in data 20.07.2017, la ricorrente però non si è vista riconoscere il proprio diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali dal sistema informativo M.I.U.R. [ovvero quest'ultimo non l'ha processata], che le avrebbe consentito di conseguire ed ottenere la sede di servizio nel comune ove assiste la madre [\[ALLIGATO 17 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), – per cui prontamente è stato esperito gravame amministrativo, anch'esso caduto nel silenzio – [\[ALLIGATO 18 E 18 BIS AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#).
15. Da sempre coabita con la madre - [\[ALLIGATO 19 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), - [\[ALLIGATO 20 AL RICORSO IN PRIMO GRADO\]](#), - e le presta assistenza con continuità ed esclusività, come risulta dalla documentazione versata in atti; più in particolare, poiché non può essere revocata, è indubbio che la tutela legale rientra tra i doveri imposti dalla legge a mezzo dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sopra richiamati e che l'adempimento di tali doveri unitamente allo svolgimento della professione di docente si rende effettivo attraverso il riconoscimento d'ufficio del diritto di precedenza (sopravvenuta) di cui all'art. 13 c. 1 punto IV del CCNI sulla mobilità, mediante l'assegnazione da parte dell'Amministrazione Scolastica competente della sede scolastica nel comune nel quale si trova.

**B-** Con comparsa di risposta del 26 ottobre 2017, si costituiva in giudizio il Ministero convenuto, mediante contestazioni di faticosa lettura, meramente sommarie e parziali delle censure esposte nel ricorso introduttivo. [\[ALLIGATO B\]](#)

**C-** Con ordinanza del 14 dicembre 2017, l'adito Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro dichiarava l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Avellino, Giudice del Lavoro, ordinando la riassunzione nel termine di giorni 30. [\[ALLIGATO C\]](#)

**D-** A seguito di atto di riassunzione depositato l'8 gennaio 2018 ed iscritto al N.R.G. 80/2018 [\[ALLIGATO D\]](#), il Tribunale di Avellino, con decreto n. cron. 488/2018 del 9 gennaio 2018, fissava per la comparizione delle parti sull'istanza cautelare, l'udienza del 6 febbraio 2019 - [\[ALLIGATO E\]](#);

**E-** Con memoria difensiva depositata il 5 febbraio 2018, si costituiva la convenuta Amministrazione - [\[ALLIGATO F\]](#), esponendo circostanze di fatto marcatamente non vere, rinvenibili alla pag. 3, poi sussunte dal Tribunale di Avellino, agevolmente smentibili con semplice consultazione degli allegati al ricorso introduttivo.

**F-** Con ordinanza del 22 marzo 2018 - [\[ALLIGATO G\]](#), il Giudice rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. e fissa l'udienza di discussione del merito per il 26.9.2018. Con sentenza n. 75/2019 il Giudice rigetta il ricorso. [\[ALLIGATO H\]](#).

La sentenza è errata, in fatto ed in diritto, pertanto merita le più ampie censure e deve essere riformata in quanto illegittima, erronea ed ingiusta, con l'accoglimento delle domande svolte nel ricorso introduttivo, per i seguenti

## MOTIVI IN DIRITTO

### I



**NULLITA' DELLA SENTENZA PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.**

In via pregiudiziale ed assorbente, la sentenza indicata in epigrafe appare viziata per l'omessa integrazione del contraddittorio, ritualmente richiesto al Tribunale di Firenze ed in riassunzione al Tribunale di Avellino, nei confronti di tutti quei soggetti che sono stati indicati dalla ricorrente e nei confronti di coloro che comunque, anche in ragione dello sviluppo processuale, assumono lo *status* di controinteressato, a nulla rilevando la mancata previsione di tale figura all'interno del processo del lavoro, essendo articolato suddetto *status* come posizione legittimante tipica del processo amministrativo.

La mancata espressa previsione di tale figura nel processo civile, infatti, è del tutto inconferente, poiché la necessità della vocazione in giudizio dei soggetti nella cui sfera l'esito della lite è destinato a riverberare anche potenzialmente i propri effetti discende dalle normali regole che presiedono l'istituto del litisconsorzio.

Non può quindi trovare consenso alcuno la tesi che nega in radice che il giudizio civile, in quanto verte non sull'atto, ma sul rapporto controverso, possa implicare la necessaria presenza di soggetti controinteressati, cioè portatori di un interesse contrario rispetto a quello sostanziale del ricorrente, com'è invece connotazione propria dei ricorsi di tipo impugnatorio/demolitorio.

La più persuasiva delle confutazioni di tale tesi è fornita proprio dalla controversia in esame, presupponente una situazione di conflitto tra più pretendenti una utilità che, se giuridicamente accordata ad uno, sarebbe definitivamente perduta per gli altri in base ad una statuizione resa all'esito di giudizio cui questi ultimo non hanno partecipato. *Ex plurimis*: Cass. n. 14820/2012; Cass. 988/2017.

**II****LE PARTI DEL PROVVEDIMENTO CHE SI INTENDONO APPELLARE (art. 342, 1° comma, n. 1, c.p.c.).**

**Con il presente atto di appello, la prof.ssa Anna SAURA impugna l'intero iter motivazionale della sentenza, che si indica e si trascrive in ossequio all'art. 342, 1° comma, n. 1), nella parte in cui ha ritenuto [pag. 3, seconda parte] che:**

**1** *““Con riguardo all'anno scolastico 2017/2018, la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità nazionale, permanendo nell'ambito di precedente titolarità, ossia “Toscana Ambito 0008”.*

*In sede di mobilità interprovinciale a.s. 2017/2018, alla ricorrente sono stati riconosciuti punti n. 25 per tutti gli ambiti espressi nella relativa domanda e punti n. 31 per “Campania Ambito 0001” dove ricade il comune di ricongiungimento al nucleo familiare, che dà diritto al punteggio aggiuntivo di 6 (quindi 25+6=31).*

*Il Miur deduce di non aver riconosciuto la precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/1992, vantata dalla docente in parola quale referente unico della madre disabile, in quanto detta qualità non dà titolo a precedenza nei trasferimenti interprovinciali, ma solo con riguardo alla c.d. mobilità annuale.”*

Per il Tribunale di Avellino [ma, cosa ancor più grave, per l'Amministrazione scolastica, considerato che è un atto proprio – cfr. pag. 3 memoria Miur] la precedenza di cui si discorre non sarebbe stata convalidata per l'a.s. 2017/2018 alla ricorrente; come risulta dall': “ALLIGATO\_16\_CONVALIDA TRASFERIMENTO SECONDARIA\_II\_GRADO\_201718” del ricorso in riassunzione, al rigo n. 29 della pagina 4, è ben visibile la provincia – Avellino – su cui doveva essere movimentata: *PROVINCIA PER LA QUALE IL DOCENTE USUFRUISCE DELLA PRECEDENZA PREVISTA DALL' ART. 33, COMMI 5 E 7 L.104/92 (NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART.13, COMMA 1, PUNTO IV DEL CONTRATTO MOBILITÀ).*

**2** Prosegue il Tribunale di Avellino asserendo, sulla falsariga Miur [cfr.: pag. 8 – punto 1.5 della memoria di costituzione]: *“Anche con riferimento a tale anno scolastico, il Miur eccepisce che anche l'eventuale riconoscimento della precedenza nel movimento interprovinciale non avrebbe comunque determinato il trasferimento della Saura nell'Ambito 0001 della Campania, atteso che, per mancanza dei relativi posti, nessun docente titolare sulla classe di concorso A046, ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su quell'ambito”.*



Come ampiamente provato e versato in atti - [ALLIGATO I], nonché riportato nei verbali di udienza, ribadito nelle note autorizzate - [ALLIGATO L], non solo sono residuati posti liberi nell'a.s. 2017/2018 in provincia di Avellino, per la classe di concorso di pertinenza, ma, in modo fraudolento, sono stati introdotti in organico di diritto docenti privi di alcuna precedenza, con minori punteggi della Saura ovvero appartenenti a "fasi" della mobilità successive rispetto a quella cui concorreva la Disponente ovvero, ancora, destinatari di mere ordinanze cautelari - [ALLIGATO M].

Tal erroneo passaggio argomentativo, viene ripreso alla pag. 5 della sentenza: "*Né la ricorrente allega o prova in alcun modo la vacanza e la disponibilità della sede ove chiede di essere trasferita*".

**3** In terzo luogo il Tribunale di Avellino in sentenza, il Miur a pag. 3 ultimo cpv della memoria di costituzione, ribadiscono che: "*L'amministrazione resistente eccepisce inoltre che la ricorrente è divenuta tutrice legale della madre in epoca posteriore rispetto alla scadenza*".

Come risulta dall'"ALLIGATO\_13\_C\_PROVVEDIMENTO\_NOMINA\_TUTORE\_LEGALE" al ricorso in riassunzione, a seguito di proc. N.R.G. 704/2017 – Tribunale di Avellino – dott.ssa Pierni, l'ordinanza è stata emessa il 3 maggio 2017 e la ricorrente ha inviato sull'applicativo POLIS – ISTANZE ON LINE la propria domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2017/2018, orlata di tutti gli allegati, richiedendo espressamente la precedenza spettante, in data 5 maggio 2017 - [ALLIGATO N].

MOTIVAZIONE CARENTE - CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRORE IN GIUDICANDO — ERRORE SUL *PETITUM*

Leggendo la sentenza si ha l'impressione che il Giudice del primo grado non abbia, sufficientemente, né coerentemente con i motivi in fatto e diritto esposti nel ricorso introduttivo, colto il punto del *petitum* e della *causa petendi*, oltre che, caparbiamente, smentire gli eventi che si offrono ora all'Attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio.

Il Giudice del primo grado per un verso non ha fatto altro che richiamare la motivazione delle sentenze dalla stessa citate, senza argomentare sulla copiosissima giurisprudenza di merito e recentissima, di legittimità, prodotta dalla ricorrente/appellante - [ALLIGATO O], dall'altro, la stessa motivazione risulta essere probabilmente un refuso di precedenti decisioni, per nulla estendibili al caso di specie, risultando contraddittoria ed illogica, disancorata dalla prospettazione in fatto ed in diritto della ricorrente, mentre, nel contempo, non ha fatto cenno alcuno né alle argomentazioni di diritto esposte nel ricorso in riassunzione e nelle note autorizzate per l'udienza del 12 dicembre 2018 né, in ogni caso, alle argomentazioni di diritto contenute negli altri atti difesivi, del tutto ignorati.

È palese che il percorso argomentativo sotteso alla pronuncia è gravemente viziato sotto vari profili e ciò, evidentemente, per una mancata cognizione della domanda azionata.

Nell'interpretazione della domanda giudiziale, il giudice deve tenere conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito. E' quanto ha stabilito una per tutte il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza 11 ottobre 2012, n. 1702, che cita un'ampia giurisprudenza di legittimità in materia. (Tribunale, Reggio Emilia, sentenza 11/10/2012 n° 1702).

Pertanto il giudice di *prime cure*, accertata la sussistenza del diritto soggettivo alla precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale – classe di concorso A-46 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE – per la provincia di Avellino – anno scolastico 2017/2018, in virtù dell'attribuzione della tutela legale con provvedimento giurisdizionale del 3 maggio 2017, che la ricorrente non può disattendere, aveva l'obbligo di accogliere il ricorso quantomeno in applicazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato, stante la presenza di posti residui ed allegata la pretermissione ad opera di svariati altri docenti incardinati illegittimamente in organico di diritto.

In altri termini è pacifico il fine giudiziale della ricorrente ed in tale ottica andava e va interpretato in senso sostanziale il ricorso, ovvero in qualità di avente diritto alla movimentazione con precedenza rispetto a tutti i controinteressati partecipanti alla mobilità per l'a.s. 2017/2018.

La ricorrente, contrariamente alle determinazioni in sentenza del Giudice del primo grado, in ottemperanza all'Ordinanza emessa a seguito di proc. N.R.G. 704/2017 – Tribunale di Avellino – dott.ssa Pierni, di attribuzione della tutela legale in favore della madre, Sig.ra Elena Garofalo, persona disabile in condizioni di gravità, ha diritto all'accoglimento della domanda spiegata.



IIIOMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. IN TEMA DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO.

L'impugnata Sentenza deve essere annullata e/o riformata e/o comunque posta nel nulla, con conseguente accoglimento delle esposte istanze, anche per palese violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Il Giudice di *prime cure* ha, infatti, del tutto omesso di considerare altre argomentazioni, di rilevanza dirimente, già spiegate in seno al ricorso introduttivo, cui si fa espresso riferimento.

Specificamente il Giudice *prime cure* ha estromesso l'analisi del 10° motivo del ricorso: ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DELL'ART. 1, COMMA 96, L. 107/2015 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., che intendasi in questa sede riportato, così come del 2° motivo: ILLEGITTIMITA'/NULLITA'/ANNULLABILITA' E COMUNQUE INVALIDITA' DELLA PROCEDURA PRODROMICA ALLA TORNATA DI MOBILITA' TERRITORIALE/PROFESSIONALE PER L'A.S. 2016/2016 - IL C.D. PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI.

TANTO PREMESSO

L'appellante, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe:

RICORRE

alla Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, affinché Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso, ritenuto ammissibile l'appello proposto, rigettata ogni contraria istanza, in riforma della impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, sezione Lavoro, n. 75/2019, pubblicata il 5.2.19, a definizione della causa iscritta al n. 80/2018, non notificata, accogliere le domande formulate da parte ricorrente in primo grado e, per l'effetto:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

DICHIARI LA NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E DISPONGA AI SENSI DELL'ART. 354 C.P.C. LA RIMESIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE, DOVENDO ESSERE INTEGRATO IL CONTRADDITTORIO NEI TERMINI INDICATI NEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO.

IN SUBORDINE:

- 1) accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione; e, conseguentemente, accogliere le domande formulate dalla prof.ssa Anna SAURA nel ricorso introduttivo del giudizio;
- 2) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione dell'appellante e del suo diritto soggettivo, ordinando all'USP di Avellino e/o all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e/o al MIUR, per quanto di competenza, di provvedere all'assegnazione della sede definitiva spettante di diritto; almeno a far data dalle operazioni di mobilità 2017/2018, fermo restando il richiesto scrutinio sull'illegittimità costituzionale nonché le censure afferenti il Piano Assunzionale RENzi-Giannini;
- 3) ritenere e dichiarare che l'appellante ha diritto al risarcimento del danno, nella misura che potrà essere quantificata in corso di giudizio, in relazione alle ingiuste spese, nelle more, affrontate;
- 4) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi, al procuratore antistatario.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione, anche per le procedure di ostensione documentale in corso, ex art. 22 l. 241/1990 e s.m.i..



Contumace il Miur, all'esito della discussione, il 29 aprile 2020, con sentenza n. 1229, Pres. Pezzullo, Cons. Rel. Giammarino, la Corte di Appello di Napoli, dando atto della mancata disposizione da parte del Giudice di prime cure del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, nonostante la richiesta esplicita della scrivente difesa, accoglieva l'appello, compensando le spese di lite del grado di giudizio.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, prof.ssa Anna SAURA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il ricorso ex art. 414 c.p.c..

.....

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, l'odierna ricorrente in riassunzione, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

All'Onorevole Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo, affinché voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta dichiarare:

- **INCIDENTER TANTUM, L'ILLEGITTIMITÀ, NULLITÀ, ANNULLAMENTO, CADUCAZIONE, INVALIDITÀ E COMUNQUE INEFFICACIA E CONTESTUALE DISAPPLICAZIONE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE:**
- 1. **DEGLI ATTI OSTATIVI, ESPOSTI IN RICORSO, AL RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX ART. 13, N. 1, IV capoverso, AI FINI DELLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE 2017/2018 DEL PERSONALE DOCENTE**
- 2. **DEGLI ATTI OSTATIVI, ESPOSTI IN RICORSO, AL RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX ART. 13, N. 1, V capoverso, AI FINI DELLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE 2016/2017 DEL PERSONALE DOCENTE**
- 3. **DELL'ART. 6 DEL CCNI MOBILITÀ A.S. 2016/2017 NELLA PARTE IN CUI DISTINGUE, PER I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI, LE FASI B (IN CUI SONO STATE PREVISTE ULTERIORI TRE SOTTO-FASI B1, B2 E B3), C e D, CONSIDERANDOLE AUTONOME E DISTINTE;**
- 4. **DELLA MOBILITÀ NAZIONALE, in parte qua - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - POSTO COMUNE - CLASSE DI CONCORSO A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE PER L'A.S. 2016/2017 - DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO IN TOS0000008 - TOSCANA AMBITO 08 - ELABORATO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO M.I.U.R. E COMUNICATO IN MODALITÀ TELEMATICA;**
- 5. **DELLA MOBILITÀ NAZIONALE, in parte qua - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - POSTO COMUNE - CLASSE DI CONCORSO A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE PER L'A.S. 2017/2018 - DEL PROVVEDIMENTO DI MANCATO TRASFERIMENTO DA TOS0000008 - TOSCANA AMBITO 08 - ELABORATO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO M.I.U.R. E COMUNICATO IN MODALITÀ TELEMATICA;**
- 6. **DI OGNI ALTRO ATTO/PROVVEDIMENTO CONNESSO, PRESUPPOSTO O CONSEGUENTE, ANCHE ALLO STATO NON CONOSCIUTO, ANCHE POSTERIORE;**



7. PER VEDERSI RICONOSCERE COMUNQUE LA LEGITTIMA ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE - SCUOLA - DEL COMUNE DI AVELLINO OVVERO NELL'AMBITO AVELLINO 0001 CON PRECEDENZA RISPETTO A DOCENTI APPARTENENTI ALLA STESSA FASE "C", AI DOCENTI C.D. "ANTE" - IMMESSI IN RUOLO SU "SCUOLA" E NON SU "AMBITO" NELL'A.S. 2014/2015 PER LA CLASSE DI CONCORSO DI PERTINENZA, AI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO IN BASE ALLA L. 107/2015 PROVENIENTI DA G.M. DEL CONCORSO 2012, POSTERIORE RISPETTO AL CONCORSO 1999;
8. OVVERO ANCORA, IN SUBORDINE, PER L'ASSEGNAZIONE COMUNQUE IN SCUOLA NEL COMUNE DI AVELLINO OVVERO IN SUBORDINE NELL'AMBITO AVELLINO 0001, DI UNA SEDE SITUATA VIA VIA IN SUCCESSIONE:
  - a disposizione, anche in sovrannumero;
  - su spezzoni-orario della classe di concorso A046;
  - su progetti di arricchimento dell'offerta formativa;
  - su posti in organico di fatto;
  - su posti di potenziamento in qualunque grado di scuola;
  - su qualunque posto ovvero spezzone residuo;
  - su C.O.E. – cattedra orario esterna – anche tra comuni limitrofi, secondo le tabelle di vicinorietà;
  - su cattedra mista materia/sostegno;
  - su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra 2016;
  - su posti di ufficio tecnico.
9. CONDANNARE IL MIUR OVVERO LE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE, IN PERSONA DEI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI PRO-TEMPORE, PER PARTE DI COMPETENZA, AD EMANARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AFFINCHÉ LA RICORRENTE POSSA ESSERE UTILMENTE INSERITA NELLA GRADUATORIA NAZIONALE DELLA MOBILITÀ TERRITORIALE PER L'A.S. 2016/2017 NELLA POSIZIONE LEGITTIMAMENTE SPETTANTE CON VALORIZZAZIONE PIENA DEL DIRITTO ALLA PRECEDENZA CHE SI INDICHERA' IN NARRATIVA ED ESSERE ASSEGNATA NELLA SEDE LEGALMENTE DOVUTA.
10. CONDANNARE IL MIUR OVVERO LE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE, IN PERSONA DEI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI PRO-TEMPORE, PER PARTE DI COMPETENZA, AD EMANARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AFFINCHÉ LA RICORRENTE POSSA ESSERE UTILMENTE INSERITA NELLA GRADUATORIA NAZIONALE DELLA MOBILITÀ TERRITORIALE PER L'A.S. 2017/2018 NELLA POSIZIONE LEGITTIMAMENTE SPETTANTE CON VALORIZZAZIONE PIENA DEL DIRITTO ALLA PRECEDENZA CHE SI INDICHERA' IN NARRATIVA ED ESSERE ASSEGNATA NELLA SEDE LEGALMENTE DOVUTA.
11. DICHIARARE COMUNQUE ILLEGITTIMO, Nullo, ANNULLABILE, INVALIDO E/O INEFFICACE IL C.D. PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI EX L. N. 107/2015 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - POSTO COMUNE - CLASSE DI CONCORSO A019 PER L'A.S. 2015/2016, PER LA PARTE DI PERTINENZA DELLA RICORRENTE e di TUTTI GLI ATTI AFFERENTI LA PROCEDURA CIT..
12. SE CONSIDERATA DALL'ECC.MO GIUDICE DEL LAVORO ADITO, RILEVANTE E NON MANIFESTAMENTE INFONDATA, SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER I MOTIVI INDICATI NEL PRESENTE RICORSO, CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E REMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
13. CONDANNARE IL M.I.U.R. OVVERO LE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE, IN PERSONA DEI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI PRO-TEMPORE, PER PARTE DI COMPETENZA, AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI SUBITI E SUBENDI;
14. CONDANNARE IL M.I., EX M.I.U.R. ALLE SPESE, CON DISTRAZIONE;
15. EMETTERE OGNI ALTRA STATUZIONE DI GIUSTIZIA.

In via Istruttoria con riserva di ulteriore deduzione e produzione si chiede che il Tribunale disponga:

-richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione:

-del c.d. "algoritmo", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con deteriori titoli e servizi, nell'ambito territoriale richiesto;

-della graduatoria nazionale di mobilità per l'a.s. 2016/2017;



-dei documenti relativi al fascicolo M.I della ricorrente e di eventuali controinteressati, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Data deposito

Avv. Eliana Flores

Firmato digitalmente

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ  
DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI EX ART 151 CPC.**

*Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa il presente ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che potrebbero vedere mutata la propria posizione a seguito dell'eventuale accoglimento dello stesso. Tuttavia, per la ricorrente risulta impossibile acquisire le informazioni relative agli indirizzi di tutti i docenti individuabili quali potenziali controinteressati nonché determinare con esattezza tutti i docenti che, effettivamente, potrebbero essere titolari di un interesse diretto e contrario all'annullamento degli atti impugnati.*

*Consequentemente risulta impossibile procedere con la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie.*

*Alla luce di quanto sopra, si rileva che l'art. 151 c.p.c. conferisce, com'è noto, a Codesto Ill.mo Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano "tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come "inviolabile" in ogni stato e grado del processo...; così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13868/02; Cass. Civ., sent. n. 3286/06; Cass. Civ., sent. n. 4319/03), facendo presente altresì che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, non appare comunque idonea al raggiungimento dello scopo, non potendo "ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato" (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 106 del 19.02.1990 richiamata da TAR Napoli, Sez. V, sent. n. 6249 del 21.06.2007-22.06.2007).*

*Di contro, il sito istituzionale del MIUR risulta costantemente seguito da tutti i docenti inseriti negli elenchi dei poiché costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Ebbene, considerato il ricorso sempre più frequente da parte dei Giudici allo strumento della pubblicazione sui siti dell'Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami e tenuto conto che, nel caso di specie, detta modalità appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, la deducente difesa chiede espressamente di essere autorizzata a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati (USR TOSCANA – USR CAMPANIA).*

*Rilevato che tale forma di notifica continua ad essere altresì utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in analoghe ipotesi,*

LO SCRIVENTE PROCURATORE PRODUCE ISTANZA

*Affinchè la S.V. voglia autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto*

VOGLIA

*Autorizzare la notifica*

nei confronti di tutti i docenti immessi in ruolo ANTE 2014/2015 nonché quelli nell'a.s. 2015/16, e provenienti da GAE, POSTO COMUNE –CLASSE DI CONCORSO A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE nonché quelli provenienti da G.M. concorso 2012 partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 ed inseriti nei relativi elenchi pubblicati dal M.I.U.R.



nei confronti di tutti i docenti POSTO COMUNE –CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2017/018 ed inseriti nei relativi elenchi pubblicati dal M.I.U.R.

nei confronti di tutti i docenti immessi in ruolo con il Piano Straordinario di Assunzioni FASE “B” e FASE “C”, così come esposto in narrativa

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2) ed in particolare mediante l’inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell’Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente

individuati come

tutti i docenti immessi in ruolo ANTE 2014/2015 nonché quelli nell’a.s. 2015/16, e provenienti da GAE, POSTO COMUNE –CLASSE DI CONCORSO A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE nonché quelli provenienti da G.M. concorso 2012 partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017

tutti i docenti POSTO COMUNE –CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2017/018

tutti i docenti partecipanti al Piano Straordinario di assunzione – FASE “B” e FASE “C”;

- e) decreto di fissazione dell’udienza.

Data deposito

Avv. Eliana Flores

Firmato digitalmente

\*\*\*\*\*

Si producono documenti come da *foliari* allegati:

PROCURA SPECIALE FIRMATA DIGITALMENTE

1 – foliaro n. 1 – fascicolo di I grado TRIBUNALE DI FIRENZE – SEZIONE LAVORO - {FOLIARIO α}

2 – foliaro n. 2 – fascicolo di I grado TRIBUNALE DI AVELLINO – SEZIONE LAVORO - {FOLIARIO β}

3 – foliaro n. 3 – fascicolo di II grado CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO - {FOLIARIO γ}

